




PROVINCIA DI PAVIA



Provincia di Pavia
Assessorato Attività produttive,
Lavoro e Formazione

DIAP

*Tavolo di Coordinamento Provinciale degli
Sportelli Unici della provincia di Pavia*

Guida provinciale alla
compilazione della
dichiarazione di inizio
attività produttiva



Si ringraziano per la preziosa collaborazione:

A.R.P.A. LOMBARDIA DI PAVIA

Cristina Bosio
Patrizia Casarini
Giovanni Toccalini

A.S.L. DI PAVIA

Daniela Brusoni
Luigi Camana
Enrica Gianoli
Giovanni Griffini
Giuseppe Imperiale
Giuseppe Marcaletti
Gianni Saretto

ASCOM DI PAVIA

Rosella Abbiati
Paolo Bandinu

CNA DI PAVIA

Maurizio Negrini

CONFARTIGIANATO PAVIA

Pietro Rizzi

CONFARTIGIANATO LOMELLINA

Enrico Bindolini

PROVINCIA DI PAVIA

Andrea Buscaglia
Gustavo Lodigiani
Elisabetta Pozzi
Stefania Cardone

SUAP PAVIA

Armanda Bruschi

UNIONE INDUSTRIALI DI PAVIA

Carlo Maffoni

SOMMARIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI ED INDICAZIONI PRELIMINARI	3
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
1.2 ELENCO ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE DI DIAP	4
1.3 VERIFICHE PRELIMINARI ALLA PRESENTAZIONE DI DIAP.....	7
2. GUIDA ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	8
2.1 MODELLO A	8
2.2 MODELLO B	9
2.3 ALLEGATI.....	9
2.4 SPECIFICHE ASL.....	10
2.5 SPECIFICHE ARPA	10
3. GUIDA ALLA REDAZIONE DEGLI ALLEGATI AL MOD. A.....	11
3.1 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE	11
3.1.1 Relazione tecnica per le attività di produzione	11
3.1.2 Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100.....	14
3.1.3 Scheda 4 – attività di produzione.....	14
3.1.4 Scheda 5 – Compatibilità ambientale	15
3.1.4.1 Presenza di serbatoi.....	15
3.1.4.2 Distributori carburante – Punti Vendita ed uso interno	16
3.1.4.3 Attività soggetta al D.LGS. 59/05 (dir. 96/61/CE - IPPC): Autorizzazione Integrata Ambientale AIA	16
3.1.4.4 Emissioni in atmosfera (D.Lgs.152/06)	16
3.1.4.5 Scarichi idrici (D.Lgs.152/06; R.R. n.3 e 4 2006)	16
3.1.4.6 Approvvigionamento idrico	16
3.1.4.7 Detenzione e/o impiego gas tossici.....	16
3.1.4.8 Deposito/ trattamento rifiuti.....	16
3.1.4.9 Attività classificata a rischio di incidente rilevante.....	17
3.1.4.10 Classificazione industrie insalubri.....	17
3.1.4.11 Documentazione di previsione di impatto acustico ambientale	17
3.1.4.12 Prossimità ad elettrodotti.....	17
3.1.4.13 Impiego sorgenti radioattive o apparecchiature emettenti radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.).....	17
3.1.4.14 Rischio incendio. Attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco (L. 818/84 e successivi provvedimenti di modifica e applicazione).....	17
3.2 ATTIVITÀ DI VENDITA E FORME SPECIALI DI VENDITA.....	17
3.2.1 Informativa per compilazione SCHEDA 1.....	17
3.2.2 Informativa per compilazione SCHEDA 2.....	19
3.2.3 Informativa per compilazione SCHEDA 3.....	21
4. GUIDA ALLA ANALISI DELLA CONFORMITÀ DI ASPETTI NON PREVISTI DALLA MODULISTICA UNIFICATA MA OGGETTO DI VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA.....	26
4.1. ATTIVITÀ SOGGETTA A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	26
4.2 REQUISITI STRUTTURALI.....	26
4.2.1 Servizi igienico – assistenziali.....	26
4.2.2 Rapporti aeroilluminanti.....	30
4.2.3 Barriere architettoniche.....	30
4.2.4 Attrezzature / sistemi a pressione	30
4.2.5 Impianti elettrici, termici, ventilazione, condizionamento, illuminazione, etc.	31

4.3 ULTERIORI ADEMPIMENTI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO	35
4.4 ATTIVITÀ DI VENDITA E COMMERCIO DI PRODOTTI FITOSANITARI E COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI.....	36
5. SCHEDE DI APPROFONDIMENTO	37
SCHEDA N°1. AUTORIZZAZIONE EX ART. 63 C. 1 ALL. IV PUNTO 1.2.4 D.LGS 09 APRILE 2008 N. 81 PER UTILIZZO DI LOCALI DI ALTEZZA NETTA INFERIORE A 3 METRI	38
SCHEDA N°2. DEROGA EX ART. 65 D.LGS 106/2009 PER UTILIZZO DI LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI	42
SCHEDA N° 3. ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)	45
SCHEDA N° 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	47
SCHEDA N° 5. SCARICHI IDRICI	52
SCHEDA N° 6. IMPIEGO DI GAS TOSSICI - R.D. 09/01/1927 N. 147	56
SCHEDA N° 7. GESTIONE RIFIUTI PRESSO L'AZIENDA PRODUTTRICE.....	59
SCHEDA N° 8. INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE	61
SCHEDA N° 9. AREE IN PROSSIMITÀ DI ELETTRODOTTI.....	79
SCHEDA N° 10. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	80
6. ALLEGATI PER ATTIVITA' NON ALIMENTARI.....	83
ALLEGATO 1: ACCONCIATORE.....	84
ALLEGATO 2: ESTETICA	91
ALLEGATO 3: LAVANDERIE	102
ALLEGATO 4: PIERCING E TATOO	108
ALLEGATO 5: DEPOSITO, COMMERCIO E VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI	118
7. ALLEGATI PER ATTIVITÀ ALIMENTARI.....	124
ALLEGATO A: BAR.....	125
ALLEGATO B: DEPOSITO ALL'INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI.....	136
ALLEGATO C: LABORATORIO PRODUZIONE GASTRONOMIA PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE	141
ALLEGATO D: LABORATORIO PRODUZIONE GELATI PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE.....	150
ALLEGATO E: LABORATORIO DI PANIFICAZIONE	158
ALLEGATO F: LABORATORIO DI PRODUZIONE PASTA FRESCA.....	168
ALLEGATO G: LABORATORIO DI PRODUZIONE PASTICCERIA FRESCA.....	176
ALLEGATO H: LABORATORIO DI PRODUZIONE PIZZA	185
ALLEGATO I: NEGOZIO VENDITA ALIMENTARI.....	194
ALLEGATO L: STRUTTURE DA ADIBIRE A PREPARAZIONE PASTI PRESSO SCUOLE, RSA, AZIENDE.....	203
ALLEGATO M: STRUTTURE DA ADIBIRE A RISTORANTE - PIZZERIA.....	212
ALLEGATO N: STRUTTURE DA ADIBIRE A RISTORANTE	222
8. MODULISTICA	231
MODELLO A: DICHIARAZIONE DI AVVIO / MODIFICA ATTIVITA' ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
MODELLO B: DICHIARAZIONE DI SUBINGRESSO/ CESSAZIONE/ SOSPENSIONE E RIPRESA/ CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
SCHEDA 1: VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E FORME SPECIALI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
SCHEDA 2: REQUISITI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
SCHEDA 3: ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
SCHEDA 4: ATTIVITA' DI PRODUZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
SCHEDA 5 COMPATIBILITÀ AMBIENTALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

*Manuale operativo provinciale per la presentazione della DIAP
aggiornamento maggio 2010*

1. Riferimenti normativi ed indicazioni preliminari

1.1 Riferimenti normativi

La L.R. 2 febbraio 2007 n.1 all'art.5, comma 1, dispone che i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.

Sempre l'art.5, al comma 3, specifica che la Giunta Regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all'articolo 6 predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

I successivi provvedimenti sono stati:

- la L.R. 2/04/07/ n.8 e D.G.R. VIII/4502/07 con cui vengono aboliti il Nulla Osta Esercizio Attività e le Autorizzazioni sanitarie nel campo della sicurezza alimentare (detti atti autorizzativi sono sostituiti da Denuncia Inizio Attività Produttiva avente validità immediata). Si fa riferimento al campo A1 del modello A della modulistica regionale in vigore alla data attuale;
- la D.G.R. 8/6919 del 2/04/2008 e la D.G.R. 8/8546 del 03/12/2008 che hanno ulteriormente ampliato il campo di applicabilità della Denuncia Inizio Attività Produttiva;
- LR 29 giugno 2009 n. 9 che ha provveduto a semplificare ulteriormente gli adempimenti amministrativi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari mediante apparecchi automatici.

La modulistica in vigore alla data odierna è stata approvata con Decreto regionale n.10863 del 26/10/2009.

La dichiarazione di inizio di attività produttiva è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà ed assolve anche l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 106/2009 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed al Regolamento Comunitario 852/2004.

Unitamente alla ricevuta di deposito presso l'Amministrazione comunale nel cui territorio l'attività deve essere svolta, la DIAP costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività.

Il Comune riceve la DIAP e ne trasmette copia all'ASL e all'ARPA (a quest'ultima solo qualora sia previsto). Una copia della DIAP viene restituita all'interessato con timbro di ricevuta. Il numero di copie varia, pertanto, da 3 a 4 a seconda dei casi.

Sarà compito dell'ufficio comunale trasmettere a ASL e ARPA la copia di competenza verificando preventivamente la completezza del documento e degli allegati.

Si fa presente che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, c. 2, della L.R. 1/2007, in caso le dichiarazioni, abbiano contenuto mendace, ovvero siano accompagnate da false attestazioni, ovvero si abbia esecuzione difforme da quanto dichiarato o attestato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni rese vengono meno ed alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.

1.2 Elenco attività soggette alla presentazione di DIAP

La D.G.R. n. VIII/4502 del 3 aprile 2007 specifica che la semplificazione regionale (avviata con la L.R. 2 febbraio 2007, n. 1) è rivolta alle attività economiche intendendo "qualunque attività produttiva di un bene o di un servizio, incluse le attività commerciali, di somministrazione, le attività svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive e in genere le attività che configurino la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, fermo restando che la disciplina di cui alle disposizioni richiamate non si applica ai procedimenti riguardanti le grandi strutture di vendita disciplinate dall'art. 9 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e dalla L.R. 23 luglio 1999, n. 14".

In virtù dei provvedimenti attuativi che alla data attuale la Giunta Regionale ha adottato, sono oggi soggette a DIAP le attività elencate nel modello A, pagine 2-3-4 approvato con Decreto regionale n.10863 del 26/10/2009 precisando quanto segue:

- in riferimento alle "attività di servizio alla persona" al punto 1.6.4 della pagina 2 con "altro" si intendono attività quali, ad esempio, palestre fitness, massaggi sportivi;
- in riferimento alle "altre attività di servizio" al punto 1.7.2 della pagina 3 si intendono attività quali, ad esempio, tosatura e tolettatura animali, laboratori artigianali con più di tre addetti ovvero piccoli laboratori artigianali fino ad un n° 3 di addetti adibiti a prestazioni che:
 - producano con impianti o macchine emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs 152/06;
 - abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
 - producano rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.lgs 152/06;
 - abbiano significativo impatto rumoroso per l'ambiente.

Si precisa, inoltre che restano assoggettate a titoli autorizzativi previsti da normativa specifica le seguenti attività (elenco indicativo e non esaustivo):

- **AGRITURISMO:** l'attività viene avviata tramite presentazione al Comune di D.A.A. (modello approvato con Decreto regionale n.790 del 02/02/09 che assolve anche alla funzione di notifica ai sensi della normativa in materia di sicurezza alimentare) come dettato all'art.154 della L.R. 31/2008;
- **ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVA** (artt.21 e seguenti – artt. 32 e seguenti – art.51 della L.R. 15/07 – quindi alberghiera e non alberghiera nonché ricettiva all'aria aperta) ai sensi artt.83 e 84 del D.Lgs n.59/2010, fino alla data di entrata in vigore di normativa regionale di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, l'attività viene avviata, trasferita, modificata, tramite presentazione di D.I.A. ai sensi art.19, comma 2, primo periodo, della L.241/1990 come modificato dal suddetto D.Lgs. (avvio attività decorsi 30 gg. dalla presentazione D.I.A.);
- **AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO** (art.79 e seguenti L.R. 15/07) per le quali è necessario ottenere autorizzazione dalla Provincia ai sensi art.82 della L.R. 15/07;
- **COMMERCIO IN MEDIE STRUTTURE DI VENDITA** (art.8 D.Lgs. 114//98) per le quali è necessario ottenere autorizzazione dal Comune;
- **COMMERCIO IN GRANDI STRUTTURE DI VENDITA** (art.9 D.Lgs. 114/98) per le quali è necessario ottenere autorizzazione dal Comune;
nota: per le attività di commercio nel settore alimentare (medie/grandi strutture) la DIAP assolve solo all'obbligo di notifica ai sensi delle norme in materia di sicurezza alimentare;
- **COMMERCIO SU AREA PUBBLICA** (vedi Allegato “Carta di esercizio e attestazione”) per le quali occorre ottenere autorizzazione dal Comune ai sensi dell'art.2 L.R. 15/2000; per queste attività se svolte nel settore alimentare la DIAP assolve solo all'obbligo di notifica ai sensi delle norme in materia di sicurezza alimentare;
- **PUBBLICI ESERCIZI** soggetti ai criteri di programmazione regionale (art.68 L.R. 06/2010)
 - per le nuove attività è necessario acquisire autorizzazione dal Comune ai sensi art.69 L.R. 06/2010 e art.64 D.Lgs. 59/2010;
 - per il trasferimento attività è necessaria presentazione di D.I.A. ai sensi art.19, comma 2, primo periodo, della L.241/1990 come dettato dal D.Lgs. 59/2010 (avvio attività decorsi 30 gg. dalla presentazione D.I.A.) - per queste attività la DIAP modello A assolve solo all'obbligo di notifica ai sensi delle norme in materia di sicurezza alimentare;
 - per il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi (subingresso) è sufficiente presentazione di DIAP modello B (il D.Lgs. n.59/2010 prevede

presentazione di D.I.A. ai sensi art.19, comma 2, secondo periodo, della L.241/1990 come modificato dal suddetto D.Lgs. – quindi ad effetto immediato-pertanto le due dichiarazioni si equivalgono).

- ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO ex art.68 e 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza per le quali occorre ottenere Licenza di P.S. ;
- PISCINE per le quali occorre presentare Comunicazione di Inizio Attività ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2006 n. 8/2552

NOTE PER SUAP COMUNALI:

Per completezza di informazione si precisa che **non deve essere inviata al Dipartimento ARPA:**

A – La notifica prevista dall'art. 5, 2° comma della Legge Regionale 8/2007 (il punto 4 della D.G.R. VIII/4502/2007 prevede che la notifica sia inviata dallo Sportello Unico solo alla ASL);

B – La notifica delle attività produttive elencate nell'allegato 3C della Delibera di Giunta Regionale del 14 maggio 1999, già escluse dalla presentazione del Nulla Osta all'Esercizio e che vengono di seguito riportate:

- 1) Esercizi commerciali di sola vendita, di prodotti alimentari e non;
- 2) Pubblici esercizi di preparazione e somministrazione alimenti e bevande;
- 3) Laboratori di produzione, confezionamento di sostanze alimentari fino a 3 addetti ivi compresi quelli di annessi ad esercizi di vendita diretta al dettaglio;
- 4) Piccoli laboratori artigianali fino ad un n° 3 di addetti adibiti a prestazioni che:
 - non producano con impianti o macchine emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs 152/06;
 - non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
 - non producano rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.lgs 152/06;
 - non abbiano significativo impatto rumoroso per l'ambiente. A titolo esemplificativo, elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto ed assimilabili.
- 5) Barbieri, parrucchieri ed affini, estetisti ed altre attività affini;
- 6) Depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita diretta al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli e assimilabili;
- 7) Strutture ricettive e ricreative;
- 8) Uffici pubblici e studi professionali
- 9) Scuole, senza laboratori annessi, ospedali ed istituzioni sanitarie e socio-assistenziali.

Maggiori dettagli e informazioni sul ruolo di ARPA Lombardia sono disponibili sul sito web www.arpalombardia.it/infoDIAP.

Inoltre si precisa che non devono essere trasmesse all'ASL le DIAP riguardanti i negozi di vendita che non trattano generi alimentari o presidi sanitari per l'agricoltura e pertanto non è dovuto il versamento dei relativi diritti.

Si ricorda, inoltre, che sono escluse dall'applicazione dell'art. 6 della Legge Regionale 1/2007 le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della Legge Regionale 12/2005 e

in ogni caso quelle afferenti la grande distribuzione organizzata, di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 114/1998 e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante.

1.3 Verifiche preliminari alla presentazione di DIAP

Qualora si intendessero avviare **nuove** attività, prima di procedere alla predisposizione della DIAP si consiglia preliminarmente di:

- verificare se l'attività che si intende svolgere è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (vedere successivo punto 4.1 pag. 18);
- verificare se l'attività che si intende svolgere è classificata "lavorazione insalubre" e se la stessa è compatibile con lo strumento urbanistico vigente" (vedere paragrafo 3.1.4.11 pag. 15);
- verificare se l'attività che si intende svolgere ricade nella classificazione "attività a rischio di incidente rilevante" (vedere paragrafo 3.1.4.10 pag. 15);
- verificare la sussistenza dell'Agibilità dei locali/depositi da adibire alla nuova attività;

2. Guida alla redazione della DICHIARAZIONE

Con Decreto del Direttore Centrale della Regione Lombardia n° 790 del 2 febbraio 2009 è stata approvata la Modulistica M.U. da utilizzare per la presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP), di cui la presente costituisce la guida alla compilazione.

La M.U. prevede : Mod. A; Mod. B; Schede 1,2,3,4,5.

2.1 Modello A

La DIAP è resa utilizzando il Modello A per:

- a) **l'avvio di una nuova attività:** da intendersi come inizio di attività in stabilimenti o locali di nuova o preesistente costruzione ove non si svolgevano attività produttive di beni e servizi;
- b) **la modifica di una attività esistente:** da intendersi come
 - cambio sede ovvero il trasferimento di attività nell'ambito dello stesso comune. Nel caso in cui vi sia trasferimento di attività da un comune ad un altro occorre presentare il mod. A presso il nuovo comune come "avvio di una nuova attività", e il modello B presso il comune ove si cessa come "cessazione attività";
 - modifica locali, impianti ovvero l'implementazione della attività esercitata con la costruzione di nuovi locali o ristrutturazione degli esistenti. Per quanto riguarda le attività commerciali non alimentari per modifica soggetta a presentazione di DIAP si intende la variazione della superficie di vendita, mentre per quanto riguarda le attività in campo alimentare si intende la variazione della destinazione d'uso dei singoli locali e/o la variazione di superficie complessiva e/o la variazione di superficie di uno o più locali utilizzati;
 - modifica di merceologia da intendersi come sostituzione delle produzioni in atto ovvero aggiunta di nuove produzioni che comportino la variazione del codice ATECO 2007 costituito da due cifre. Per quanto riguarda le attività di somministrazione occorre fare riferimento al punto 6 della D.G.R. VII/6495 del 2008, mentre per quanto riguarda le attività commerciali si intendono variazioni in riferimento a tipologia alimentare/non alimentare;
 - di ciclo produttivo da intendersi come integrale modifica delle modalità di realizzazione delle produzioni in atto.

La documentazione richiesta potrà fare riferimento ai soli locali nuovi o ristrutturati/modificati.

2.2 Modello B

Il modello B è da utilizzarsi per:

- a) subingresso
- b) cessazione della attività
- c) sospensione o ripresa dell'attività
- d) cambiamento della ragione sociale
- e) modifica soggetti titolari dei requisiti

In particolare nell'eventualità di utilizzo del modello B si consiglia di :

- verificare la presenza di ex N.O.E., DIAP o Autorizzazione Sanitaria acquisita dal gestore uscente e la corrispondenza delle condizioni tecnico-strutturali precedentemente dichiarate.

In caso di subentro (Mod. B), il subentrante dovrà verificare che il gestore uscente abbia acquisito le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività e, se del caso, adeguarsi alle relative normative vigenti.

2.3 Allegati

La Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva prevede i seguenti allegati¹ che dovranno essere prodotti secondo i casi indicati sullo stesso modello A:

- ❑ **scheda 1** (attività di vendita ex art.7 D.Lgs. 114/98, somministrazione ex art.8 comma 4 L.R. 6/2010 e forme speciali di vendita);
- ❑ **scheda 2** (requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande). I requisiti morali e professionali devono essere dichiarati per tutte le attività di somministrazione per le quali la DIAP sostituisce l'autorizzazione ex L.R. 6/2010;
- ❑ **scheda 3** (attività di servizi alla persona);
- ❑ **scheda 4** (attività di produzione);
- ❑ **scheda 5** (compatibilità ambientale);
- ❑ **planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100** (indicare anche, per ogni locale, destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che si svolgono);
- ❑ **descrizione strutture utilizzate per il commercio ambulante di alimentari su aree pubbliche** (automezzi, autonegozi, ecc. non per utilizzo unicamente di banchi mobili);
- ❑ **elenco e tipologia dei mezzi utilizzati**, nel caso di attività di trasporto alimenti;
- ❑ **relazione tecnica (solo per le attività di produzione);**
- ❑ **copia del documento d'identità del dichiarante** (in caso di presentazione sia del Mod. A sia del Mod.B).

¹ vedere successivo punto 3. "Guida alla redazione degli allegati alla DICHIARAZIONE

2.4 Specifiche ASL

Si precisa, come da indicazioni della circolare regionale n. 11/SAN/2007, che, poiché le dichiarazioni di inizio attività, e nel caso delle imprese del settore alimentare le notifiche ai fini della registrazione, rappresentano lo strumento in base al quale l'attività economica può essere avviata, si ritiene che la conseguente gestione da parte della ASL della documentazione pervenuta rientri tra le prestazioni erogate nell'interesse di terzi e pertanto, come previsto dalla DGR n. VII/16171/2004 - Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medica delle ASL, debba essere remunerata, con riferimento alla voce n. 66:

“altri accertamenti, attestazioni o pareri richiesti da privati nel proprio interesse o espressi nell’ambito di commissioni previste da norme, escluso il sopralluogo”: tariffa euro 32,00

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino sul:

- C/C N. 10523272 intestato a ASL Pavia Servizio Tesoreria V.le Indipendenza, 3 – 27100 Pavia – Centro di Costo 0000PR000000,

Causale: Presentazione Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP)

2.5 Specifiche ARPA

La gestione da parte dell'ARPA Lombardia della documentazione pervenuta rientra tra le prestazioni erogate nell'interesse di terzi e pertanto deve essere remunerata tramite fatturazione eseguita direttamente all'utente dal competente Ufficio dell'ARPA - Sede Centrale - che provvederà ad emettere fattura sulla base del tariffario ARPA approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo la seguente suddivisione per classi di aziende:

- fino a 15 dipendenti: € 85,00 IVA compresa;
- oltre 15 dipendenti: € 171,00 IVA compresa.

3. Guida alla redazione degli allegati al Mod. A

Nel modello A sono stati evidenziati in corrispondenza delle diverse tipologie di attività gli allegati che debbono essere necessariamente presentati.

Si ritiene opportuno integrare le indicazioni regionali nei seguenti casi:

Attività economiche in campo alimentare – attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti:

- punto 2.2.3 nella ristorazione collettiva (mense e bar in ospedali, case di riposo, scuole, caserme, comunità religiose ecc.): in questo caso occorre presentare oltre alla planimetria, già evidenziata nel modello, anche la scheda 1 e la scheda 2;

Trattandosi di dichiarazioni si ritiene necessario che ogni allegato alla DIAP venga sottoscritto.

La scheda 5 deve essere compilata in tutti i casi in cui l'attività presenti caratteristiche di rilevanza ambientale, indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione(es: emissioni in atmosfera, rischio incendio, impatto acustico ecc.).

L'ottenimento delle autorizzazioni evidenziate nella scheda 5 sono prerequisite per la consegna della DIAP.

3.1 RELAZIONE

La redazione della relazione è prevista attività di produzione, per le attività artigianali di servizio, per alcune attività in campo alimentare.

3.1.1 Relazione tecnica per le attività di produzione/artigianali di servizio

Modello A punto 1.1

Attività produttiva (industriale, manifatturiera ecc.)

Modello A punto 1.7.2

- lavanderie;
- laboratori artigianali con più di tre addetti;
- piccoli laboratori artigianali fino ad un n° 3 di addetti adibiti a prestazioni che:
 - producano con impianti o macchine emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs 152/06;
 - abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
 - producano rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.lgs 152/06;
 - abbiano significativo impatto rumoroso per l'ambiente.

Per queste attività deve essere indicato in relazione:

- Ubicazione dell'unità locale a cui si riferisce la relazione

- Nome del responsabile dello stabilimento
- Telefono

Orario di lavoro

Indicare il periodo diurno (dalle ore / alle ore), ed il periodo notturno (dalle ore / alle ore), e in quali delle seguenti tipologie:

- a giornata
- su due turni
- su tre turni
- anche al sabato
- anche alla domenica
- sulle 24 ore per cicli settimanali
- saltuario (specificare)

Produzioni, materie prime e rifiuti

Descrivere del ciclo produttivo con indicati in particolare:

- le lavorazioni con i principali impianti
- i sistemi di protezione e monitoraggio ambientale
- i singoli prodotti e la loro quantità annua
- le singole materie prime ed il loro consumo annuo
- la produzione di rifiuti con i relativi quantitativi per tipologia e loro destinazione

Cicli tecnologici

Per ogni prodotto descrivere tutte le fasi e le operazioni che vengono effettuate per passare dalle materie prime al prodotto finito.

Nella relazione tecnica, in presenza di reparti distinti, riportare le informazioni, come specificate di seguito:

Elenco dei reparti

	REPARTO	LOCALE (rif. Planimetria)	Numero addetti per reparto
1			
#			

Per ciascun reparto precisare:

3. Descrizione del ciclo tecnologico indicando lavorazione/i, macchine e/o impianti.

Il datore di lavoro deve accertarsi che tutte le macchine siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70 comma 1 D.Lgs. 81/08) o conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08 (art. 70 comma 2 D.Lgs. 81/08).

4. (2) Le Materie prime ausiliarie, intermedie e prodotti finiti.

Per le singole materie prime indicare il consumo annuo.

Descrizione di tutte le fasi operative.

Per i singoli prodotti finiti indicare la quantità annua.

Descrizione dei sistemi di protezione ambientale adottati (aspirazioni, cicli chiusi, insonorizzazione)

5. Descrizione dei depositi e stoccaggi, indicandone l'ubicazione e le modalità di movimentazione.

- Per i requisiti strutturali dei luoghi di lavoro vedi paragrafo 4.2 "Requisiti strutturali".
- Per attività svolta con utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei o di altezza inferiore a metri 3 vedi le schede di approfondimento N. 1 "Autorizzazione ex art.63 c. 1 Allegato IV punto 1.2.4 D.Lgs 106/2009" e N. 2 "Deroga ex art. 65 D.Lgs 106/2009".
- Per i requisiti strutturali delle mense vedi paragrafo 4.2 "Requisiti strutturali".

**3.1.2 Relazione tecnica per le attività in campo alimentare
(ulteriori indicazioni)**

Modello A punto 2.2.1

Trasformazione in stabilimenti (compresi gli impianti di macellazione), laboratori, centri cottura.

Modello A punto 2.2.1

Trasformazione in strutture di media e grande distribuzione

Indicare:

- Le attrezzature frigorifere eventualmente presenti
- Le modalità di approvvigionamento idrico

Se si utilizza un automezzo (allegato E)

Modello A punto 2.2.6 – punto 2.3.8

Nell'ambito del commercio ambulante su aree pubbliche

Modello A punto 2.5.1 – punto 2.5.2

Trasporto alimenti con mezzi propri e per conto terzi

² Il Gestore deve acquisire: le schede di sicurezza, le schede tecniche dei DPI e la documentazione tecnica degli impianti di aspirazione localizzata

Indicare anche

- La marca, il tipo, la targa ed il numero di telaio dell'automezzo o rimorchio;
- Il luogo ove di norma viene ricoverato il veicolo;
- Il luogo ove di norma avvengono le operazioni di lavaggio, disinfezione e disinfestazione;
- Modalità di scarico delle acque reflue;
- Modalità per garantire la disponibilità di corrente elettrica se necessaria.

3.1.3 Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100

Produrre planimetria/e riportanti la collocazione urbanistica, la disposizione spaziale degli stabilimenti, nonché per ogni locale la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza, la descrizione delle operazioni che vi si svolgono, la distribuzione spaziale delle attrezzature utilizzate.

3.1.4 Scheda 4 – attività di produzione

La scheda richiede di indicare, fra l'altro, la tipologia dei rischi cui potrebbero essere sottoposti i lavoratori.

Per la valutazione di ogni tipologia di rischio si forniscono i riferimenti normativi ed alcune note di approfondimento:

TIPOLOGIA	SOTTOCATEGORIA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ESTREMI
Agenti cancerogeni e mutageni		D. Lgs n. 106/2009	Titolo IX, Capo II
Agenti biologici		D. Lgs n. 106/2009	Titolo X
Agenti chimici		D. Lgs n. 106/2009	Titolo IX, Capo I
Agenti fisici:	rumore in ambiente di lavoro	D. Lgs n. 106/2009	Titolo VIII, Capo II
	vibrazioni meccaniche	D. Lgs n. 106/2009	Titolo VIII, Capo III
	microclima/illuminazione	D. Lgs n. 106/2009	Titolo II
	radiazioni ottiche artificiali	D. Lgs n. 106/2009	Titolo VIII, Capo V
Organizzazione lavoro:	caratteristiche strutturali luoghi di lavoro	D. Lgs n. 106/2009	Titolo II
	movimentazione manuale dei carichi	D. Lgs n. 106/2009	Titolo VI
Infortuni:	rischio elettrico	D. Lgs n. 106/2009	Titolo III, Capo III
	rischio meccanico	D. Lgs n. 106/2009	Titolo III, Capo I
	cadute dall'alto	D. Lgs n. 106/2009	Titolo III, Capo II

Atmosfere esplosive (ATEX) <u>Vedi scheda di approfondimento N. 3</u>		D. Lgs n. 106/2009	Titolo XI
Attrezzature munite di videotermini		D. Lgs n. 106/2009	Titolo VII

3.1.5 Scheda 5 – Compatibilità ambientale

3.1.5.1 Presenza di serbatoi

Verificare conformità a Regolamento Locale d'Igiene – art. 2.2.9, 2.2.10 e 2.2.11³

Serbatoi interrati:

Indirizzi tecnici: “Linee guida – Serbatoi interrati” - ARPA 2004

³ Regolamento Locale d'Igiene

2.2.9. Serbatoi.

Al fine di prevenire possibili cause di inquinamento del suolo e del sottosuolo, i nuovi serbatoi di prodotti non infiammabili devono essere collocati preferibilmente fuori terra.

I serbatoi fuori terra devono essere collocati in vasche a tenuta perfetta, di capacità almeno corrispondente alla capacità utile del serbatoio più voluminoso, realizzate con materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed aventi superfici interne impermeabili alle stesse superfici esterne impermeabili all'acqua.

Le vasche non possono essere munite di condotti di scarico.

I nuovi serbatoi interrati, contenenti sostanze o prodotti infiammabili, devono essere costruiti con doppia parete con intercapedine a tenuta, in cui sia immesso gas che non formi miscele detonanti con le sostanze contenute ed in leggera pressione, controllabile con un manometro.

Eventuali diverse soluzioni dovranno avere requisiti di sicurezza equivalenti rispetto ad eventuali perdite, a giudizio del Servizio n.1 della USSL.

Devono essere fatti controlli periodici a cura dei proprietari con frequenza e modalità stabiliti, caso per caso, dall'E.R.

Per quanto riguarda l'esistente, possono, da parte del Sindaco su parere dell'E.R. essere date disposizioni di adeguamento alle prescrizioni suddette, in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute.

I serbatoi interrati, installati da più di 15 anni, vanno sottoposti a controllo.

È fatto obbligo ai proprietari dei serbatoi esistenti di fornire, su richiesta dell'E.R., la descrizione delle caratteristiche costruttive e d'uso.

Gli esiti dei controlli devono essere annotati su apposito registro custodito dal proprietario in loco.

Lo stoccaggio dei rifiuti industriali è disciplinato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82, del 27/7/84.

È fatto comunque divieto di utilizzare per il contenimento dei reflui industriali serbatoi interrati, se non costruiti con le caratteristiche previste per quelli di nuova costruzione.

Per quanto riguarda i serbatoi di combustibile concernenti gli impianti di riscaldamento per civili abitazioni per le nuove installazioni vanno adottate le prescrizioni di cui sopra, fermo restando quanto previsto per la Sicurezza e Prevenzione Incendi. Per gli esistenti si deve provvedere e documentare a cura del proprietario l'esecuzione di controlli sulla tenuta a 15 anni dalla installazione e ogni ulteriori 5 anni.

2.2.10. Condotti di collegamento.

I condotti fissi o mobili di collegamento tra i recipienti ed i serbatoi ed i punti di utilizzazione delle sostanze o prodotti contenuti sostanze, di cui alla Direttiva del Consiglio n. 80/68/CEE, devono essere realizzati in modo da consentire, in caso di guasti o rotture accidentali, il convogliamento o in altre aventi caratteristiche analoghe: le opere inerenti devono possedere i requisiti di inattaccabilità ed impermeabilità prescritti per le vasche.

Le opere di cui sia prevista o venga prescritta la realizzazione devono essere realizzati a cura degli interessati.

2.2.11. Zone di carico e scarico.

Le zone di carico e scarico di sostanze o prodotti contenuti sostanze di cui alla Direttiva del Consiglio n. 80/68/CEE, comunque accumulati o stoccati, devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento ad idonei impianti di recupero e/o di depurazione. È vietato accumulare negli insediamenti produttivi in spazi aperti materiali disgregati polverosi, idrosolubili o evaporabili, salvo vengano realizzate opere idonee ad evitare la dispersione e a consentirne la raccolta, il convogliamento e la depurazione delle acque di dilavamento.

I nuovi serbatoi interrati devono essere dotati di doppia parete con intercapedine a tenuta, controllabile con un manometro, o altro sistema equivalente; la cameretta ove è alloggiato il boccaporto di carico deve essere resa impermeabile alle perdite.

Serbatoi di stoccaggio carburanti:

Verificare conformità al DM 29/11/02 (G.U. n° 293 del 14/02/02)

3.1.5.2 Distributori carburante – Punti Vendita ed uso interno

Se è presente un distributore di carburanti (P.V. o interno all'azienda) riportare gli estremi dell'autorizzazione ex Legge Regionale n° 24 del 05/10/04 e norme attuative (Regolamento Regionale n° 2 del 13/05/02 e s.m.i.).

3.1.5.3 Attività soggetta al D.LGS. 59/05 (dir. 96/61/CE - IPPC): Autorizzazione Integrata Ambientale AIA

L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce tutte le autorizzazioni in ambito ambientale, ad eccezione della Concessione di derivazione d'acqua da pozzo privato. Se l'attività è soggetta al D.lgs n° 59/05, riportare gli estremi dell'autorizzazione.

3.1.5.4 Emissioni in atmosfera (D.Lgs.152/06)

Vedere scheda di approfondimento N. 4 “Emissioni in atmosfera”

3.1.5.5 Scarichi idrici (D.Lgs.152/06; R.R. n.3 e 4 2006)

Vedere scheda di approfondimento N. 5 “Scarichi idrici”

3.1.5.6 Approvvigionamento idrico

Riportare la tipologia di approvvigionamento idrico, secondo quelle riportate di seguito:

- da acquedotto
- da pozzo privato (riportare gli estremi della relativa Concessione)
- da derivazione acque superficiali (riportare gli estremi della relativa Concessione).

3.1.5.7 Detenzione e/o impiego gas tossici

Se soggetti agli obblighi di cui al R.D. 9/1/1927 n.147, riportare gli estremi dell'atto autorizzativo rilasciato dall'ASL

Vedere scheda di approfondimento N. 6 “Impiego di gas tossici”

3.1.5.8 Deposito/ trattamento rifiuti

Riportare se vi sono rifiuti gestiti in:

- Deposito Temporaneo (D.Lgs 152/06 art. 183, c. 1, let. M).
- Stoccaggio e/o Trattamento Autorizzato (Vedi scheda di approfondimento n.7 “Gestione rifiuti presso l'azienda produttrice”):
- Procedura semplificata (D.lgs 152/06 art. 216 – D.M. 05/02/98 e s.m.i.)

- Utilizzo reflui in agricoltura

3.1.5.9 Attività classificata a rischio di incidente rilevante

Se soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs.334/99 e s.m.i., riportare gli estremi degli atti di competenza.

3.1.5.10 Classificazione industrie insalubri

D.M 05/09/94, elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del TU delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/34 n° 1265.

Verificare presso il Comune la compatibilità con gli strumenti urbanistici

3.1.5.11 Documentazione di previsione di impatto acustico ambientale

Vedere scheda di approfondimento N. 8 "Inquinamento acustico ambientale"

3.1.5.12 Prossimità ad elettrodotti

Vedere scheda di approfondimento N: 9 "Aree in prossimità di elettrodotti"

3.1.5.13 Impiego sorgenti radioattive o apparecchiature emettenti radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)

Se soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i., riportare gli estremi dell'Autorizzazione presso il competente ufficio della Prefettura di Pavia e/o della Comunicazione alla Prefettura, VV.F., I.S.P.E.S.L., A.S.L., A.R.P.A..

3.1.5.14 Rischio incendio. Attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco (L. 818/84 e successivi provvedimenti di modifica e applicazione)

Nel caso in cui l'attività sia soggetta a rilascio di C.P.I. (D.M. 16.02.1982), riportare gli estremi del Certificato di Prevenzione Incendi presso Comando Provinciale VV.F, o dichiarazione inizio attività specifica protocollata e timbrata dal Comando Provinciale dei VV.F (dpr 37/98).

3.2 Attività di vendita e forme speciali di vendita

3.2.1 Informativa per compilazione SCHEDA 1

ATTIVITÀ VENDITA (art.7 D.Lgs 114/98), SOMMINISTRAZIONE (art. 68 comma 4 L.R. 6/2010) e FORME SPECIALI DI VENDITA

LOCALI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

(dati relativi alle attività di vendita in sede fissa e alle attività di somministrazione)

SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO

Si tratta della superficie complessiva dell'esercizio comprendente sia la superficie di vendita/somministrazione/intrattenimento, sia quella relativa alle superfici adibite ad attività secondarie e quelle accessorie.

Superficie di vendita dell'esercizio in cui si svolgerà l'attività

(riferimento D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054)

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).

L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano **e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114** per l'intera ed effettiva superficie di vendita.

Superficie di somministrazione

(riferimento art.8 D.G.R. 6495 del 23/01/08)

Si intende la superficie destinata al pubblico al netto dei locali destinati ai servizi:

- servizi igienici per il pubblico e il personale;
- camerini;
- guardaroba;
- spogliatoi per il personale;
- cucina, compresa la zona di lavaggio stoviglie;
- locale dispensa;
- locale preparazione alimenti;
- ingressi e relativi disimpegni e la zona casse;
- locali filtranti e separanti in genere.

Superficie di intrattenimento e svago

(riferimento L.R. 2 febbraio 2010 n. 2)

La superficie di intrattenimento si intende prevalente rispetto a quella destinata alla somministrazione nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e servizi e la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.

3.2.2 Informativa per compilazione SCHEDA 2

REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

(riferimento art.71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59
recante attuazione alla direttiva 2006/123/CE)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti **requisiti professionali**:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

alcuni chiarimenti di Regione Lombardia

(riferimento Circolare Giunta Regionale Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati prot. O1.2010.000.847 del 02/04/2010)

Le disposizioni del D.Lgs. n.59/10 si applicano fino all'entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna Regione e provincia autonoma.

Con riferimento ai requisiti professionali per la vendita di generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, il suddetto decreto elimina il riferimento all'iscrizione al REC ed introduce il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A titolo puramente esemplificativo sono pertanto valide le seguenti qualifiche:

- Laurea in medicina e veterinaria
- Laurea in farmacia
- Laurea in scienze dell'alimentazione
- Laurea in biologia
- Laurea in chimica
- Laurea in agraria

- Laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione
- Laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti
- Diploma alberghiero
- Diploma di perito agrario
- Diploma di perito chimico
- Diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo; diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera
- Diploma di qualifica di preparazione di laboratorio chimico e biologico
- Diploma di esperto coltivatore;
- Diploma di maturità professionale per operatrice turistica.

Quindi, anche per la vendita di prodotti alimentari, hanno validità, ai fini del possesso del requisito professionale, i titoli di studio già riconosciuti nel settore della somministrazione, purché riferiti a corsi di studio almeno triennali.

I diplomi rilasciati a conclusione di percorsi biennali, invece, rimangono validi ai fini dello svolgimento della sola attività di somministrazione. Ciò in quanto trattasi di disciplina regionale già vigente più favorevole per l'operatore e quindi non in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

chi deve possedere requisiti professionali per somministrazione alimenti e bevande
(riferimento L.R. n.6/2010 art.66, comma 1)

L'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati.

chi deve possedere requisiti professionali per commercio nel settore alimentare
(riferimento D.Lgs n.114/98 art.5, comma 6)

In caso di società il possesso di uno dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

3.2.3 Informativa per compilazione SCHEDA 3

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA REQUISITI PROFESSIONALI ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

(riferimento art.3 L.174/05, art.77 D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59
recante attuazione alla direttiva 2006/123/CE)

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in

possesso dell'abilitazione professionale (attestato di riconoscimento dei requisiti professionali rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato istituita presso la CCIAA).

In particolare il suddetto attestato deve essere posseduto:

- dal titolare dell'impresa artigiana;
- da un socio accomandatario o dal socio unico in caso di s.a.s. e nelle s.r.l. unipersonali se artigiane;
- da almeno un socio in caso di s.n.c. se artigiane (se costituita da due soci), ovvero dalla maggioranza dei soci;
- da un direttore tecnico in caso di società di capitali e di ditte non artigiane;

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

L'abilitazione professionale viene conseguita previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata unitamente a quella di estetista nella medesima sede. E' necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

REQUISITI PROFESSIONALI ATTIVITÀ DI ESTETISTA

(riferimento L.R. 1/90, art.78 D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59

recante attuazione alla direttiva 2006/123/CE)

Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8

agosto 1985, n. 443 . Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 , i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

L'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato istituita presso la CCIAA.

La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

- a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
- c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

L'attività professionale di estetista può essere esercitata unitamente a quella di acconciatore nella medesima sede. E' necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

REQUISITI PROFESSIONALI ATTIVITÀ DI ESECUZIONE TATUAGGIO E PERCING

Per esercitare l'attività di esecuzione di tatuaggi e/o piercing al lobo auricolare è necessario essere in possesso attestato relativo a corso di formazione autorizzato o riconosciuto dagli organi pubblici competenti. In attesa che vengano istituiti detti corsi, gli interessati, tramite autocertificazione devono attestare di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esecuzione di tatuaggi o piercing comporta ed impegnarsi a partecipare al primo corso utile istituito dalla Regione o altro organismo accreditato (facsimile ALLEGATO).

L'esecuzione di piercing al di fuori del lobo auricolare può essere effettuata esclusivamente da personale medico.

ALLEGATO⁴

Autocertificazione per l'esercizio della attività di tatuaggio e piercing

Al Responsabile del
Dipartimento di Prevenzione
Medico dell'ASL
.....

Il/la sottoscritto/a nato/a
il a prov. e residente a
prov.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

Di esercitare già l'attività di tatuaggio e piercing nel comune/i
prov. con autorizzazione n. del

- in modo continuo
- in modo discontinuo
- in modo occasionale

Di possedere partita IVA n

⁴ (Allegato C alle Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing approvate con Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 6932 del 27 aprile 2004).

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing comporta e di impegnarsi a frequentare il corso obbligatorio previsto, non appena lo stesso verrà istituito.

Firma

4. Guida alla analisi della conformità di aspetti non previsti dalla modulistica unificata ma oggetto di verifica da parte degli Organi di Vigilanza.

4.1. Attività soggetta a valutazione di impatto ambientale

A) Attività di cui all'art. 6 c. 6 del D. Lgs 16/01/08 n. 4:

- Attività di cui all'All. II e III;
- Attività di cui all'All. III e IV (con soglie ridotte del 50%) ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

> Acquisire il Giudizio di Compatibilità Ambientale, ai sensi del D. Lgs 16/01/08 n. 4.

B) Attività di cui all'art. 6 c. 7 del D. Lgs 16/01/08 n. 4:

- Modifiche o estensioni dei progetti di cui all'Allegato II;
- Attività di cui all'All. IV;
- Attività di cui all'All. II che servono esclusivamente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

> Acquisire il Giudizio di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A.:

B1 → Esclusione dalla procedura di VIA

B2 → Assoggettabilità alla procedura di VIA

Nel caso si rientri nell'ipotesi B2 è necessario acquisire il Giudizio di Compatibilità Ambientale.

4.2 Requisiti strutturali

In caso di presentazione di DIA o Permesso di Costruire (opere di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, modifiche locali) sarà possibile richiedere parere preventivo al Dipartimento ASL Igiene Pubblica.

4.2.1 Servizi igienico – assistenziali

a) **GABINETTI E LAVABI:**

I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi. (p. 1.13.3. Allegato IV-REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs 106/09).

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo. L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio. Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno. La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie. Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto. Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi.(p.3.11.6. R.L.I.)

b) DOCCE:

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.(p. 1.13.2. Allegato IV-REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO del D.Lgs 106/09).

c) SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO:

Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.(p. 1.12. Allegato IV-REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO del D.Lgs 106/09). Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua

potabile; almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto. Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.(p.3.11.9. R.L.I.)

d) LOCALI DI RIPOSO:

Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. Tale disposizione non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.(p. 1.11.1. AllegatoIV-REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO del D.Lgs 106/09).

e) LOCALE PER CONSUMARE I PASTI, LOCALE MENSA

Le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.... Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.(p.1.11.2. Allegato IV-REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - D.Lgs 106/09).

Vedi Allegato L delle Attività Alimentari "Strutture da adibire a preparazione pasti presso scuole, rsa, aziende".

Nell' ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri, gas, vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.(p. 3.11.11. R.L.I.)

In particolare:

- ✓ E' previsto solo un locale dove i dipendenti possono consumare il pasto portato da casa?
In caso di risposta affermativa non è necessario nessun ulteriore adempimento;

- ✓ E' previsto un locale refettorio dove viene consumato il pasto preparato da una società di ristorazione in una cucina riconosciuta e trasportato già pronto?

In caso di risposta affermativa e di fornitura di pasti in monoporzioni senza ulteriore manipolazione non è necessario nessun ulteriore adempimento;

In caso di risposta affermativa e fornitura di pasti in pluriporzione con porzionamento nella mensa è necessario presentare, da parte di chi fornisce i pasti, una DIAP per la specifica attività di porzionamento e somministrazione.

- ✓ E' previsto che i pasti vengono preparati in una cucina interna all'azienda, gestita direttamente dall'azienda stessa o gestita da una società di ristorazione?

In caso di risposta affermativa è necessario presentare, da parte di chi gestisce la cucina, una DIAP per la specifica attività di preparazione.

f) PRIMO SOCCORSO:

Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione. La quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici sono definiti dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 e succ. mod.

Pacchetto di medicazione: sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi punti, nonché le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti;

Cassetta di pronto soccorso: sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi sopra considerati; le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati;

Camera di medicazione: sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che

occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell'art. 41 D.Lgs 106/2009; la camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti, deve essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.(p. 5. Allegato IV-REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO del D.Lgs 106/09).

4.2.2 Rapporti aeroilluminanti

Si ricorda che i rapporti aeroilluminanti devono essere:

- > 1/8 se laterale
- > 1/10 se a livello di copertura.
- > 1/12 nel caso del rapporto aerante naturale apribile.

Gli ambienti di lavoro privi dei requisiti naturali diretti di cui sopra dovranno essere integrati con illuminazione sussidiaria ed aerazione integrata, tramite impianti rispondenti alle disposizioni del Regolamento Locale di Igiene.

4.2.3 Barriere architettoniche

Se l'azienda è soggetta al collocamento obbligatorio, si devono adottare accorgimenti tecnici ai sensi dell'art. 63 commi 2 – 3 -4 del D.Lgs 81/08 (porte, vie di circolazione, docce, gabinetti e i posti di lavoro utilizzati direttamente da lavoratori disabili).
(vedi scheda N.10 "Superamento barriere architettoniche")

4.2.4 Attrezzature / sistemi a pressione

- Apparecchi a pressione;

Impianti per la produzione acqua calda (> 35 kW);

Impianti per la produzione di vapore o acqua calda surriscaldata:

L'esercizio degli apparecchi a pressione rientranti nell'ambito di applicazione del R.D. n° 824/27-DM 21/5/74-DM 1/12/75-DLgs n°311/91 è subordinato, salvo i casi di esonero previsti dai succitati decreti, alla verifica di omologazione sul luogo di impianto eseguita dall'ISPESL; le attrezzature a pressione fabbricate ai sensi della Direttiva 97/23/CE, recepita con D.Lgs n°93/00, devono essere corredate dall'attestato CE di conformità, fatte salve ulteriori disposizioni legislative successivamente emanate; l'installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda di potenzialità superiore a 35 kW deve essere approvata dall'ISPESL il quale, a costruzione ultimata, provvede al collaudo sul luogo di installazione e al rilascio del libretto matricolare. N.B: la messa in esercizio è vincolata all'acquisizione della prescritta omologazione.

Le verifiche periodiche devono sottostare a quanto previsto all'allegato VII del D.Lgs 106/09 per le varie casistiche di attrezzature, insieme e tubazioni.

4.2.5 Impianti elettrici, termici, ventilazione, condizionamento, illuminazione, etc.

- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche :

Per quanto riguarda le installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche con riferimento al DPR 462/01 la dichiarazione di conformità secondo la regola dell'arte (art. 7 D.M. 37/08) vale come collaudo per impianti nuovi (art. 2 D.P.R. 462/01). Essa deve essere inviata entro 30 giorni dall'inizio attività allo sportello unico se attivato, altrimenti all'ASL e all'ISPEL. La dichiarazione di conformità secondo la regola dell'arte (art. 7 D.M. 37/08) vale 2 anni per cantieri, locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e 5 anni nelle altre tipologie di impianto. Trascorso tale periodo, gli impianti vanno verificati periodicamente con la stessa periodicità valida per il collaudo. Per la verifica periodica il datore di lavoro può rivolgersi all'ASL o agli organismi notificati presso il Ministero delle attività produttive.

- Impianti di messa a terra:

Gli impianti elettrici di messa a terra nuovi si intendono collaudati con la dichiarazione di conformità secondo la regola dell'arte (art. 7 D.M. 37/08) (art. 2 D.P.R. 462/01) dopo di che l'impianto va verificato periodicamente con esclusione degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione per i quali si rimanda al comma 3.

Nei cantieri, locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio la dichiarazione di conformità vale 2 anni, negli altri casi vale 5 anni. Trascorso questo periodo, gli impianti vanno verificati periodicamente con la stessa periodicità valida per il collaudo. La dichiarazione di conformità deve essere inviata se esiste allo sportello unico, altrimenti all'ASL e all'ISPEL entro 30 giorni dall'inizio attività. Per la verifica periodica il datore di lavoro può rivolgersi all' ASL o agli organismi notificati presso il Ministero delle attività produttive.

- Impianti elettrici nei luoghi con rischio di esplosione o incendio (Titolo XI D.Lgs 106/09) :

Per quanto riguarda gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione , l'installatore effettua la prima verifica con il rilascio della dichiarazione di conformità (tale dichiarazione non corrisponde però all'omologazione). Il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL richiedendo contemporaneamente l'omologazione degli impianti (allo sportello unico se attivato); l'ASL effettua l'omologazione degli impianti (art. 5 D.P.R. 462/01). All'atto dell'omologazione tutti i componenti elettrici devono essere accompagnati da relativa certificazione ai sensi del D.P.R. 126/98 (Direttiva ATEX 94/9/CE) nonché di classificazione delle aree ai sensi dell' art.5 D.Lgs. n. 233 del 12 giugno 2003, D.Lgs. 81/08 e all. XLIX del medesimo D.Lgs 106/09.

Il datore di lavoro deve chiedere all'ASL o ad organismi individuati presso il Ministero le verifiche periodiche ogni 2 anni.

- Macchine

Ai sensi della procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 24/7/ 1996, n. 459 di recepimento della Direttiva 89/392/CEE, e della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 162054 del 25/6/1997, chiunque utilizzi macchine sotto elencate marcate CE ha l'obbligo di denunciare all'ISPESL l'avvenuta installazione dell'apparecchio , cui seguirà, dopo l'effettuazione della 1^a verifica, il rilascio del libretto delle verifiche.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2010 il Decreto Legislativo di recepimento e attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031) (GU n. 41 del 19-2-2010 - Suppl. Ordinario n.36) che entrerà in vigore il prossimo 06 marzo.

- Scale aeree.

le scale aeree dopo la messa in esercizio devono essere sottoposte a verifica periodica annuale. La prima di tali verifiche deve essere effettuata dall'ISPESL, mentre le successive devono essere effettuate dall'ASL. (art. 71 comma 11 D.Lgs 106/09).

- Ponti sviluppabili

su carro ad azionamento motorizzato : dopo la messa in esercizio devono essere sottoposti a verifica periodica annuale. La prima di tali verifiche deve essere effettuata dall'ISPESL, mentre le successive devono essere effettuate dall'ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 106/09).

- Ponti sviluppabili

su carro ad azionamento manuale e sviluppo verticale : dopo la messa in esercizio devono essere sottoposti a verifica periodica biennale. La prima di tali verifiche deve essere effettuata dall'ISPESL, mentre le successive devono essere effettuate dall'ASL (art. 71 comma 11 D. Lgs. 81/08)

- Ponti sospesi e relativi argani

dopo la messa in esercizio devono essere sottoposti a verifica periodica biennale. La prima di tali verifiche deve essere effettuata dall'ISPESL, mentre le successive devono essere effettuate dall'ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 106/09).

- Centrifughe

(idroestrattori) a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro per numero di giri >450 (m *giri/min) dopo la messa in esercizio devono essere sottoposti a verifica periodica biennale. La prima di tali verifiche deve essere effettuata dall'ISPESL, mentre le successive devono essere effettuate dall'ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 106/09).

- Centrifughe (idroestrattori) a forza centrifuga di tipo continuo con diametro per numero di giri >450 (m *giri/min) dopo la messa in esercizio devono essere sottoposti a verifica periodica triennale. La prima di tali verifiche deve essere

effettuata dall'ISPESL, mentre le successive devono essere effettuate dall'ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 106/09).

- Apparecchi di sollevamento o trasporto (> Kg. 200):

Le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, mobili o trasferibili per i settori di impiego come costruzioni, siderurgico, portuale estrattivo, dopo la messa in esercizio devono essere sottoposti a verifica periodica annuale. La prima di tali verifiche deve essere effettuata dall'ISPESL, mentre le successive devono essere effettuate dall'ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 106/09).

Le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg mobili o trasferibili, operanti in altri settori e con anno di fabbricazione non antecedente a dieci anni, dopo la messa in esercizio devono essere sottoposti a verifica periodica biennale. La prima di tali verifiche deve essere effettuata dall'ISPESL, mentre le successive devono essere effettuate dall'ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 106/09).

Le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg mobili o trasferibili, operanti in altri settori e con anno di fabbricazione antecedente a dieci anni, devono essere sottoposti a verifica periodica annuale.

Le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg di tipo fisso per i settori di impiego come costruzioni, siderurgico, portuale estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente a dieci anni, devono essere sottoposti a verifica periodica annuale.

Le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg di tipo fisso per i settori di impiego come costruzioni, siderurgico, portuale estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente a dieci anni, devono essere sottoposti a verifica periodica biennale. La prima di tali verifiche deve essere effettuata dall'ISPESL, mentre le successive devono essere effettuate dall'ASL (art. 71 comma 11 D. Lgs. 106/09).

Le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg di tipo fisso, operanti in altri settori e con anno di fabbricazione antecedente a dieci anni, devono essere sottoposti a verifica periodica biennale.

Le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg di tipo fisso, operanti in altri settori e con anno di fabbricazione non antecedente a dieci anni, devono essere sottoposti a verifica periodica triennale. La prima di tali verifiche deve essere effettuata dall'ISPESL, mentre le successive devono essere effettuate dall'ASL (art. 71 comma 11 D. Lgs. 106/09).

N.B. ogni trasferimento di gru a torre deve essere comunicato all'ASL territorialmente competente con apposito modulo così come eventuale demolizione. Le verifiche devono essere richieste alla ASL territorialmente competente. Gli apparecchi installati in luoghi classificati con pericolo di esplosione ai sensi del Titolo XI D.Lgs 106/09 devono possedere le certificazioni ai sensi del D.P.R. 126/98 (Direttiva ATEX 94/9/CE).

- Ascensori e montacarichi⁵:

Gli ascensori e montacarichi installati dopo il 30/06/1999 si intendono regolarmente autorizzati all'esercizio se sono provvisti di:

1. numero di matricola rilasciato dal Comune secondo quanto stabilito dall'art. 12 del DPR 162/99;

2. contratto con una Ditta di manutenzione specializzata che oltre a mantenere il livello di sicurezza dell'impianto, effettui due controlli all'anno per gli ascensori (uno all'anno per i montacarichi) ed annoti l'esito sul libretto;

contratto con un Ente abilitato (pubblico o privato) che effettui una verifica periodica per mezzo di ingegneri ogni due anni. Gli impianti preesistenti al 30/06/1999 devono rispettare i punti 2 e 3; invece del numero di matricola del Comune (punto 1) deve esserci un libretto di matricola rilasciato dall'Ente collaudatore.

Per gli altri impianti indicarne la tipologia e acquisire le certificazioni rilasciate dagli esecutori e/o dagli Enti o Istituti competenti in merito alla rispondenza di tali impianti alla normativa vigente (dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08); denunce, se dovute, nonché eventuali attestazioni di esonero dall'obbligo di effettuare verifiche periodiche su macchine o impianti, rilasciate dal costruttore degli stessi).

- Impianti di Condizionamento :

Gli impianti devono essere progettati ai sensi dell'art.5 del D.M. 37/08.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte (art. 6 D.M. 37/08). Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità.

Verificare il rispetto dei requisiti previsti ai punti 3.4.48 e 3.4.54 del Regolamento Regionale di Igiene.

Verificare presso il Comune la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

- Impianti di Ventilazione:

Gli impianti devono essere progettati ai sensi dell'art.5 del D.M. 37/98.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte (art. 6 D.M. 37/08). Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità.

⁵ Modifica alla Direttiva Ascensori 95/16/CE art. 24: gli ascensori da cantiere e gli apparecchi di sollevamento per persone con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/sec sono scorporati dalla Direttiva Ascensori ed ora risultano compresi nella nuova Direttiva Macchine.

Verificare il rispetto dei requisiti previsti ai punti 3.4.48 e 3.4.54 del Regolamento Regionale di Igiene.

Verificare presso il Comune la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

- **Certificato di agibilità**

Ai sensi dell'art. 5 (Semplificazione dei rapporti) della L.R. 1/2007 il certificato di agibilità è sostituito da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.

4.3 Ulteriori adempimenti in capo al Datore di Lavoro

Per l'avvio delle attività lavorative soggette alla normativa vigente in materia di salute e igiene-sicurezza dei luoghi di lavoro.

CHI	CHE COSA	COME
DL	Organizza il servizio di prevenzione e protezione. Gli ASPP e i RSPP devono possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art 32 D.L.gs.81/08 (art.31 D.Lgs 81/08). Ai sensi dell'art 34 il D.L. può svolgere direttamente i compiti di RSPP nei casi previsti.	*Si rammenta che l'RSPP e ASPP devono essere preventivamente formati. (art. 32,34 D.Lgs 106/09). Salvo che nei casi di cui all'art. 31 c.6, nelle imprese fino a 5 lavoratori il DL può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione. (art. 34 c.1 bis D.Lgs 106/09).
DL	Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (art.17, 28 D.Lgs. 81/08)	Il DL valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Aziende < 10 dipendenti possono autocertificare l'avvenuta valutazione, ma sono comunque tenute ad applicare le misure preventive e protettive.(art. 29 c.5 D.Lgs. 81/08)
DL	Designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza(art. 18 D.Lgs. 81/08)	È prevista adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (art.37 c.9 D.Lgs. 106/2009)
DL	Nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08(art.18 D.Lgs. 106/2009)	
DL	Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente(art.18 D.Lgs. 106/2009)	

DL: datore di lavoro

RSPP: responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

ASPP: addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

4.4 Attività di vendita e commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari

Nel caso di attività di vendita e commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari è necessario allegare copia del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'art.23 del D.P.R. 290/2001.

(vedere scheda N. 11 “deposito, commercio e vendita di prodotti fitosanitari”).

5. SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

***Scheda n°1. Autorizzazione ex art. 63 c. 1 all. IV punto 1.2.4 D.Lgs
09 aprile 2008 n. 81 per utilizzo di locali di
altezza netta inferiore a 3 metri***

OGGETTO: richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 63 c.1 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 per l'utilizzo di locali di altezza netta inferiore a 3 metri.

SERVIZIO COMPETENTE: U.O.C. PSAL ASL PAVIA, v.le Indipendenza n. 3, 27100 Pavia

Richiedente: datore di lavoro.

Riferimento normativo: art. 63 c. 1 all. IV punto 1.2.4 D.L.gs. 09 aprile 2008 n. 81

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria sono i seguenti:

- a) altezza netta non inferiore a m. 3;
- b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
- c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.
- d) I valori relativi alla cubatura ed alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi
- e) l'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 6 circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di aziende, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere

PROCEDURA e MODULISTICA

Art. 63 c.1 all.IV punto 1.2.4 D.L.gs. 09 aprile 2008 n. 81

Il datore di lavoro presenta l'istanza all' Unità Operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro (PSAL).

Il Servizio PSAL valuta l'istanza ed emette l'atto autorizzativo o il diniego entro 60 giorni dalla data di protocollo.

Il personale del Servizio si riserva di effettuare il sopralluogo.

L'atto autorizzativo resta valido finché permangono le condizioni che hanno giustificato il rilascio.

Il cambio di ragione sociale deve essere comunicato al Servizio PSAL della ASL per la necessaria presa d'atto.

Il cambio del legale rappresentante non comporta alcuna comunicazione alla ASL.

L'autorizzazione deve essere conservata presso l'azienda ed esibita a richiesta dell'organo di vigilanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 63 DEL D.LGS. 106/09

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
(comma così sostituito dall'articolo 39 del d.lgs. n. 106 del 2009)
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. (comma abrogato dall'articolo 39 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. relazione sull'attività svolta nei locali da derogare
2. agibilità dei locali o certificazione equivalente (artt. 24 e 25 del DPR 380/01) autocertificazione ai sensi della LR1/2007 art. 5
3. copia di dichiarazione di conformità (D.M.37/08) completa degli allegati obbligatori, degli impianti elettrico, idrotermosanitario e di condizionamento
4. relazione tecnica a firma del tecnico abilitato su impianto di condizionamento (conformi ai punti 3.4.47, 3.4.48 del Regolamento Locale di Igiene) e sui rilievi illuminotecnici
5. lay out e descrizione degli impianti di aspirazione localizzata
6. planimetria in scala 1:100, comprensiva di sezioni, e con individuazione della eventuale presenza di vespaio (conforme al punto 3.6.4 del Regolamento Locale di Igiene) o, in alternativa, di mezzi equivalenti ai fini della protezione contro l'umidità. In planimetria devono essere inoltre indicate: altezza, superficie, destinazione d'uso dei locali da derogare; tali locali devono essere numerati
7. certificato di Prevenzione Incendi se attività soggetta al DPR 29 luglio 1982 n. 577 o dichiarazione da parte del datore di lavoro di non assoggettabilità con

specificazione delle motivazioni; dichiarazione di avvenuta valutazione del rischio ai sensi del D.M. 10 marzo 1998

8. attestato di versamento di Euro 74,40 (Euro 62 + IVA 20%) su bollettino di ccp n. 10523272, intestato a ASL Pavia v.le Indipendenza n. 3, 27100 Pavia, Centro di Costo 5000PRPLPIOO per sede di Pavia, 6000PRPLPIOO per sede di Voghera, 7000PRPLPIOO per sede di Vigevano, causale Diritti Sanitari.

MODELLO Art. 63 c.1 all .IV punto 1.2.4 D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal D. Lgs 106/2009 per l'utilizzo di locali di altezza netta inferiore a 3 metri.

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

Spett. le A.S.L. PAVIA
U.O.C. PSAL
V. le Indipendenza n. 3
27100 Pavia

Oggetto: richiesta di autorizzazione art. 63 c.1 all .IV punto 1.2.4 D. Lgs. 106/2009

Il/la sottoscritto/a
nella sua qualità di
dell'Azienda.....
esercente.....
con sede legale in.....via.....n.....
e sede operativa in..... via.....n

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 63 c.1 all.IV punto 1.2.4 D.L.gs. 106/2009 l'autorizzazione all'utilizzo a scopo
lavorativo dei locali, siti invia
.....n..... da destinarsi all'attività
di.....
identificati nelle planimetrie allegate con le lettere / numeri
In detti locali sono occupati n.lavoratori (specificare per ogni locale)

Distinti saluti

Data.....

Timbro e firma

Elenco allegati:

Scheda n°2. DEROGA ex art. 65 D. Lgs 106/2009 per utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei

OGGETTO: Richiesta di deroga ai sensi dell'art. 65 D. Lgs 106/2009, per l'utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei.

Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei

1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

SERVIZIO COMPETENTE: U.O.C. PSAL ASL PAVIA, V.le Indipendenza n. 3, 27100 Pavia

Richiedente: datore di lavoro.

Riferimento normativo: art. 65 D. Lgs 106/2009.

È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei.

In deroga a tale divieto possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, purché siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e sicurezza del lavoro e si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

I locali sotterranei o semisotterranei sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

PROCEDURA e MODULISTICA
DEROGA ex art. 65 D. Lgs 106/2009

Il datore di lavoro presenta l'istanza all'Unità Operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro (U.O.C PSAL) dell'ASL di Pavia.

L'U.O. valuta l'istanza ed emette l'atto autorizzativo o il diniego entro 90 giorni dalla data di protocollo.

Il personale del Servizio si riserva di effettuare il sopralluogo.

L'atto autorizzativo resta valido finché permangono le condizioni che hanno giustificato il rilascio.

Il cambio di ragione sociale deve essere comunicato al Servizio PSAL della ASL per la necessaria presa d'atto.

Il cambio del legale rappresentante non comporta alcuna comunicazione alla ASL.

L'autorizzazione deve essere conservata presso l'azienda ed esibita a richiesta dell'organo di vigilanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL' ISTANZA DI DEROGA
art. 65 D Lgs 106/2009

1. relazione sull'attività svolta nei locali da derogare;
2. agibilità dei locali o certificazione equivalente (artt. 24 e 25 del DPR 380/01);
3. copia di dichiarazione di conformità (D.M. 37/08) completa degli allegati obbligatori, degli impianti elettrico, idrotermosanitario e di condizionamento
4. relazione tecnica a firma del tecnico abilitato su impianto di condizionamento (conformi ai punti 3.4.47, 3.4.48 del Regolamento Locale di Igiene) e sui rilievi illuminotecnici
5. lay out e descrizione degli impianti di aspirazione localizzata
6. planimetria in scala 1:100, comprensiva di sezioni, e con individuazione della eventuale presenza di vespaio (conforme al punto 3.6.4 del Regolamento Locale di Igiene) o, in alternativa, di mezzi equivalenti ai fini della protezione contro l'umidità). In planimetria devono essere inoltre indicate: altezza, superficie, destinazione d'uso dei locali da derogare; tali locali devono essere numerati
7. dichiarazione del datore di lavoro relativa all'assenza di attività lavorative che possano dare luogo ad emanazioni nocive nei locali per i quali viene chiesta la deroga
8. certificato Prevenzione Incendi se attività soggetta al DPR 29 luglio 1982 n. 577 o dichiarazione da parte del datore di lavoro di non assoggettabilità con specificazione delle motivazioni; dichiarazione di avvenuta valutazione del rischio ai sensi del D.M.10 marzo 1998
9. attestato di versamento di Euro 74,40 (Euro 62 + IVA 20%) su bollettino di ccp n. 10523272, intestato a ASL Pavia v.le Indipendenza n. 3, 27100 Pavia, Centro di Costo 5000PRPLPIOO per sede di Pavia, 6000PRPLPIOO per sede di Voghera, 7000PRPLPIOO per sede di Vigevano, causale Diritti Sanitari.

MODELLO art. 65 D.L.gs. 106/2009

Spett.le A.S.L. PAVIA
U.O.CPSAL
V.le Indipendenza n. 3
27100 Pavia

Oggetto: richiesta di deroga ai sensi dell'art. 65 del D.L.gs. 106/2009 – Locali sotterranei o semisotterranei-

Il/la sottoscritto/a
nella sua qualità di dell'Azienda.....
esercitante attività di
con sede legale in e sede operativa in
via/ piazza n.

CHIEDE

in deroga all'art. 65 del D.L.gs. 106/2009 l'autorizzazione all'utilizzo a scopo lavorativo dei locali

interrati seminterrati, siti in
via..... n.....

da destinarsi all'attività di
identificati nelle planimetrie allegate con le lettere / numeri
per le seguenti esigenze tecniche.....

In detti locali sono occupati n.....lavoratori (specificare per ogni locale)

Distinti saluti

Data.....

Timbro e firma

Elenco allegati:

Scheda n° 3. **ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)**

DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL TITOLO XI D.Lgs. 106/2009 PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

1

Non sono presenti sostanze che possono dare luogo ad atmosfere esplosive	Non si è soggetti al Titolo XI D.Lgs. 106/2009
---	--

2

Sono presenti sostanze che possono dare luogo ad atmosfere esplosive (art. 289 - comma 1)	Sulla base della valutazione dei rischi (art. 17 comma 1 e art. 290 del D.Lgs. 106/2009) e delle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. 106/2009), il datore di lavoro adotta misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare previene la formazione di atmosfere esplosive.
--	--

3

Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive (art. 289 -, comma 2)	Prima dell'inizio dell'attività il datore di lavoro valuta i rischi di esplosione come previsto dall' art. 290. Prima dell'inizio del lavoro elabora un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni", di cui all'art.294.
--	--

4

Se dal documento risulta che nell'azienda sono presenti delle aree classificate nelle zone di cui all'allegato XLIX non modificato	Deve essere presente un progetto di classificazione delle aree, redatto da una persona esperta nel settore, con riferimento alle norme tecniche EN 60079-10 (per atmosfere esplosive in presenza di gas) ed EN50281-3 (per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili).
---	--

5

<p>In riferimento al D.P.R. 462/01, se l'impianto elettrico è inerente ad una ditta che rientra nei punti 2 e 3 sopra descritti</p>	<p>Richiedere dichiarazione di conformità ed allegati obbligatori (progetto con schema di impianto realizzato - relazione con tipologia dei materiali utilizzati e certificazione ATEX dei componenti per gli impianti realizzati in zona 2 - copia requisiti tecnici).</p> <p>Entro trenta giorni dalla messa in esercizio degli impianti elettrici, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all' ISPEL ed all' ASL oppure allo sportello unico del Comune d'insediamento.</p>
--	--

6

<p>In riferimento al D.P.R.462/01, se l'impianto elettrico è inerente ad una ditta che rientra nel punto 4 sopra descritto e dal progetto di classificazione delle aree, redatto da una persona esperta nel settore, risultano presenti zone 0 - 1 - 20 - 21</p>	<p>Richiedere dichiarazione di conformità ed allegati obbligatori (progetto con schema di impianto realizzato - relazione con tipologia dei materiali utilizzati e certificazione ATEX dei componenti - copia requisiti tecnici).</p> <p>Entro trenta giorni dalla messa in funzione degli impianti elettrici il Datore di Lavoro deve richiedere all'ASL l'omologazione allegando la dichiarazione di conformità.</p>
---	--

Scheda n° 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Premessa:

la presente scheda è riferita:

- agli impianti in deroga (ex attività ad inquinamento poco significativo ed a ridotto inquinamento) così come definite dal D.Lgs. 152/06 art. 272 commi 1 e 2
- agli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce ed impianti di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, come previsto dall'art. 275 comma 20 del medesimo decreto
- alle attività escluse ai precedenti due punti che pertanto sono soggette al regime ordinario.

Per le attività di cui al comma 1 dell' art. 272 (ex attività ad inquinamento poco significativo) è prevista la semplice comunicazione al Comune ove è ubicato l'impianto, in cui si dichiara di ricadere all'interno di tale elenco e, in via preventiva, la data di messa in esercizio o di avvio dell'attività.

Non ricadono nell'elenco che segue gli impianti o le attività in cui si utilizzano le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997 n°52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Per tali impianti o attività bisogna presentare domanda in via ordinaria.

Elenco attività:

- a) Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
- b) Impianti di aspirazione situati in:
 - (1) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli;
 - (2) laboratori odontotecnici;
 - (3) esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona;
 - (4) officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c) Impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d) Impianti adibiti esclusivamente alle seguenti lavorazioni tessili: preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tale fase sia effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;

2. le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) Serre.
- i) Stirerie.
- j) Laboratori fotografici.
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- l) Autolavaggi.
- m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- n) Macchine per eliografia.
- o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p) Impianti di trattamento acque.
- q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
- r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg. A tali attività non si applica quanto disposto all'articolo 272, comma 1.
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
- y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- z) Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall'articolo 112, comma 2, della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate.

Categoria animale allevata	Peso vivo medio per anno(t)
Scrofe con suinetti fino a 30 kg	3,4
Suini in accrescimento/ingrasso	3,0
Vacche da latte in produzione	2,5
Rimonta vacche da latte	2,8
Bovini all'ingrasso	4,0
Galline ovaiole	1,5
Polli da carne	1,4
Tacchini	2,0
Cunicoli	2,4
Ovicapriani	3,4
Equini	4,9

Per le attività di cui al comma 2 dell' art. 272 (ex attività a ridotto inquinamento atmosferico) è prevista l'istanza redatta in base alla modulistica reperibile presso gli uffici competenti della Provincia di Pavia, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Generale pubblicata con DGR n°6/27497 del 1997 integrata dalla DGR n°7/2663 del 2000.

Non ricadono nell'elenco che segue gli impianti o le attività in cui si utilizzano le sostanze o i preparati ritenuti o classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Per tali impianti o attività bisogna presentare domanda in via ordinaria.

Elenco attività:

- Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg.
- Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

- Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
- Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
- Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
- Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
- Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
- Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
- Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.

- Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
- Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
- Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
- Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
- Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.

Inoltre sia per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, che agli impianti di pulitintolavanderie a ciclo chiuso è prevista l'istanza redatta in base alla modulistica reperibile presso gli uffici competenti della Provincia di Pavia, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Generale pubblicata con DGR n°7/20138 del 2004 .

Per le restanti attività o impianti che producono emissioni in atmosfera che non ricadono in una delle precedenti classificazioni, il gestore dovrà presentare preventivamente agli uffici competenti della Provincia, domanda per attività ordinarie ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06, al fine di ottenere la prevista autorizzazione

Inoltre in caso di modifica non sostanziale così come definita dalla circolare regionale 1/AMB 2007, è prevista la comunicazione alla Provincia (allegato 2 e 3 della stessa Circolare)

I moduli per gli adempimenti sono comunque disponibili al seguente indirizzo web:
<http://www.provincia.pv.it/provinciapv/brick/modulisticaaria>.

Scheda n° 5. SCARICHI IDRICI

POSSIBILI TIPOLOGIE DI SCARICHI ACQUE REFLUE

Tipologia di scarico	Recapito	Ente Autorizzatore
Domestici ed assimilabili	pubblica fognatura	Comune / Gestore Serv. Idr. Integr. (Solo richiesta di allacciamento)
	suolo e strati superficiali del sottosuolo	Provincia di Pavia (*)
	corso d'acqua superficiale	
Industriali	pubblica fognatura	Comune / Gestore Serv. Idr. Integr. (**)
	suolo - strati superficiali del sottosuolo	Provincia di Pavia (*)
	corso d'acqua superficiale	
di Raffreddamento	pubblica fognatura	Comune / Gestore Serv. Idr. Integr. (**)
	suolo - strati superficiali del sottosuolo	Provincia di Pavia (*)
	corso d'acqua superficiale	
Acque Meteoriche	pubblica fognatura	Comune / Gestore Serv. Idr. Integr. (**)
	suolo - strati superficiali del sottosuolo	Provincia di Pavia (*)
	corso d'acqua superficiale	

SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI

RECAPITO	IL GESTORE DEVE ACQUISIRE
Pubblica Fognatura	PERMESSO DI ALLACCIAMENTO da Comune / Gestore Servizio Idrico Integrato.
Suolo e strati superficiali del sottosuolo	AUTORIZZAZIONE da Provincia di Pavia (*).
Corso Idrico Superficiale	

Regolamento Regionale n° 3 del 24/03/06

art. 5, c. 1

Le acque reflue Domestiche ed Assimilabili sono reflui provenienti:

- da insediamenti residenziali;
- dalle attività indicate nell'All. A.

All. A:

- esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica
- da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (escluse le preparazioni di alimenti non annesse ad esercizio di vendita);

In quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, le acque reflue provenienti da:

- laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
- vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- attività alberghiera e di ristorazione;
- le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tab. 1 dell'All. B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite

art. 5, c. 2

Sono assimilate alle acque reflue Domestiche

- attività i cui valori di emissione, certificati, non superano i limiti previsti dalla Tab.1 del Regolamento Regionale n.3/2006.

SCARICHI INDUSTRIALI E DI RAFFREDDAMENTO

PRESENTARE	IL GESTORE DEVE ACQUISIRE
Pubblica Fognatura	AUTORIZZAZIONE da Comune / Gestore Servizio Idrico Integrato (**).
Suolo e strati superficiali del sottosuolo	AUTORIZZAZIONE da Provincia di Pavia (*).
Corso Idrico Superficiale	

SCARICHI ACQUE METEORICHE

1) Scarichi Acque Meteoriche di PRIMA PIOGGIA (SECONDA PIOGGIA se art. 3, c.3)

RECAPITO	IL GESTORE DEVE ACQUISIRE
Pubblica Fognatura	AUTORIZZAZIONE da Comune / Gestore Servizio Idrico Integrato (**).
Suolo e strati superficiali del sottosuolo	AUTORIZZAZIONE da Provincia di Pavia (*).
Corso Idrico Superficiale	

Regolamento Regionale n° 4 del 24/03/06

Art.3, c. 1

Le acque meteoriche sono soggette alla separazione e trattamento delle acque meteoriche di PRIMA PIOGGIA (corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita sulla superficie scolante), qualora provengano:

- a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 m², calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
- 1) industria petrolifera;
 - 2) industrie chimiche;
 - 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
 - 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - 6) produzione di pneumatici;
 - 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 - 8) produzione di calcestruzzo;
 - 9) aree intermodali;
 - 10) autofficine;
 - 11) carrozzerie;
- b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazioni degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
- c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tab. 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs n° 152/06.

Art.3, c. 3

Le acque meteoriche di SECONDA PIOGGIA sono soggette alla raccolta e trattamento qualora provengano dalle superfici scolanti di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'Autorità competente accerti l'inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici stesse.

Art.3, c. 4

Nei casi di cui al comma 3 l'Autorità competente determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del Regolamento.

Art.7, c. 1

Le acque di PRIMA PIOGGIA e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale:

- 1) in Pubblica Fognatura;
- 2) in Corso Idrico Superficiale;
- 3) sul Suolo o negli Strati Superficiali del Sottosuolo.

Art. 7, c. 2

Alle acque di PRIMA PIOGGIA e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui all'art. 3, c. 1, lettera d) si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all'art. 108, c. 1 e 2 del D.lgs 159/06 (scarichi di sostanze pericolose).

2) Scarichi Acque Meteoriche di SECONDA PIOGGIA (Acque meteoriche successive alla prima pioggia)

RECAPITO	IL GESTORE DEVE
Pubblica Fognatura	PRESENTARE PERMESSO DI ALLACCIAMENTO Comune / Gestore Servizio Idrico Integrato (**).
Suolo e strati superficiali del sottosuolo	COMUNICARE alla Provincia di Pavia l'ubicazione e le caratteristiche dello scarico (*).
Corso Idrico Superficiale	

(*) Modulistica disponibile sul sito Web della Provincia di Pavia:

http://www.provincia.pv.it/ambiente/acqua/modulistica_voci/modulistica_scarichi.htm,

(**) Sino a quando non verranno date indicazioni e procedure perché la domanda sia presentata all'Autorità d'Ambito (ATO), tali scarichi sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite previsti dal D.lgs n° 152/06, dal Regolamento Regionale n° 4 del 24/03/06, e da quelli eventualmente adottati dal gestore della fognatura con il proprio Regolamento. Il contenuto della domanda deve essere analogo a quanto previsto nella modulistica della Provincia per lo scarico in Corso Idrico Superficiale.

Nota Bene:

- 1) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo ed occorre predisporre idoneo pozzetto d'ispezione per ogni tipologia di scarico presente nel sito.
- 2) Un eventuale refluo raccolto in vasche a tenuta è da considerarsi un rifiuto, e pertanto non è soggetto ad autorizzazione allo scarico; in tal caso però va stipulata una convenzione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato per il suo periodico allontanamento e recapito in impianto di depurazione.
- 3) Qualora l'Ente che autorizza lo scarico rivolga una richiesta di parere ad ARPA, la prestazione è onerosa (Tariffario ARPA pubblicato sul sito www.arpalombardia.it) ed a carico di chi richiede l'autorizzazione.
- 4) L'autorizzazione allo scarico ha validità 4 anni, ed 1 anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
In tutti i casi l'Autorità competente, se non richiede chiarimenti o integrazioni, autorizza lo scarico entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
- 5) In caso di variazione della titolarità dello scarico, deve essere richiesta la volturazione dell'Atto Autorizzativo presso l'Autorità che lo ha rilasciato.

Scheda n° 6. IMPIEGO DI GAS TOSSICI - R.D. 09/01/1927 n. 147

L'impiego di gas tossici è regolamentato dal R.D. 147 /1927. Chiunque intenda detenere o utilizzare gas tossici deve chiedere la preventiva autorizzazione all'ASL di competenza, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 147 del 09.01.1927 e successive modifiche ed integrazioni.

Il R.D. 147/1927 e le successive integrazioni contengono l'elenco completo dei gas tossici con la precisazione per ognuno della necessità o meno di autorizzazione, sia in base al quantitativo del gas che al definitivo utilizzo (detenzione, uso o trasporto).

La richiesta di autorizzazione alla detenzione ed all'utilizzo di gas tossici deve essere indirizzata a:

ASL Pavia Dipartimento di Prevenzione Medica, Segreteria Commissione Gas Tossici
Viale Indipendenza 3 Pavia

La domanda, come da modello allegato, deve contenere informazioni su tipo di gas tossico utilizzato e quantità (si noti che non per tutte le quantità di gas tossico è necessaria l'autorizzazione!).

Deve essere allegata la planimetria dello stabilimento in scala 1:100 o 1:50 con l'evidenziazione dell'ubicazione del gas tossico e dei presidi individuali di protezione previsti e una relazione tecnica sul gas in uso e sui sistemi di allarme (varie soglie di tossicità e/o esplosività, attivazione sensori, sistemi acustici e visivi di allarme, ecc.).

Inoltre deve essere individuato un "responsabile tecnico" del gas in questione, laureato in chimica o in ingegneria chimica o chimica farmaceutica.

Alla domanda deve esser allegata la dichiarazione di presa in carico da parte dello stesso del gas tossico e copie del certificato di laurea e abilitazione professionale (iscrizione all'Ordine Professionale corrispettivo).

Marca
da Bollo
€ 14,62

All'Azienda Sanitaria Locale
della provincia di Pavia
Dipartimento di Prevenzione Medica
Segreteria Commissione Gas Tossici
Viale Indipendenza, 3
27100 PAVIA

**Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A UTILIZZARE, CONSERVARE
E CUSTODIRE GAS TOSSICI.**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
via _____ n° _____ in qualità di _____
(titolare - legale rappresentante - direttore)
della Società _____ con sede in _____
via _____ n° _____ C.F./P. IVA _____
in ottemperanza alle disposizioni di cui al R.D.n °147/ '27 e successive modificazioni

CHIEDE

di essere autorizzato a utilizzare, conservare e custodire presso lo stabilimento di
_____ via _____ n° _____ un quantitativo max
di kg _____ di gas tossico _____ con formula chimica
_____ da utilizzare per _____

La direzione tecnica dei servizi sarà affidata al Dott. _____
nato a _____ il _____ laureato in _____
presso l'Università di _____ residente a _____ via
_____ n° _____

Data _____

In fede

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

1. Certificato penale del richiedente/legale rappresentante (di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda);
2. Dichiarazione che il richiedente/legale rappresentante non esercita magazzini o depositi di gas tossici in altre Province;
3. Copia del regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relative alla movimentazione e utilizzazione del/dei gas tossico;
4. Elenco del personale patentato alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego del/dei gas tossici;
5. Nota descrittiva dei locali da utilizzare e relative planimetrie;
6. Dichiarazione di accettazione della direzione tecnica da parte dell'interessato;
7. Copia autenticata certificato di Laurea del direttore tecnico e relativa iscrizione all'Albo dell'Ordine Professionale;
8. Certificato penale (di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda) del direttore tecnico.

N.B. - prestazioni soggette a tariffazione (come da tariffario regionale vigente) -

Scheda n° 7 GESTIONE RIFIUTI PRESSO L'AZIENDA PRODUTTRICE

Non è richiesta l'autorizzazione quando i rifiuti vengono gestiti nel rispetto delle condizioni previste per il "deposito temporaneo" così definito alla lettera m) del 1 comma dell'art. 183 del Dlgs 152/2006 modificato dal Dlgs 4/2008.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Nel caso non sussistessero le condizioni previste ai punti 1 (tipologia rifiuto) e 2 (temporalità del deposito), l'azienda deve richiedere alla Provincia l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 modificato dal Dlgs 4/2008, per l'operazione di deposito preliminare (D15).

Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009 che istituisce il nuovo Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) stabilendo il passaggio dalla gestione cartacea dei registri di carico e scarico dei rifiuti, del formulario trasporto rifiuti e del MUD, alla nuova gestione basata su registrazioni e trasmissione dati effettuati con modalità esclusivamente informatizzata.

Questo cambiamento diventa obbligatorio per i produttori di rifiuti pericolosi e per i produttori di rifiuti non pericolosi con oltre 10 addetti in organico.

Il nuovo sistema prevede:

- l'obbligo di iscrizione al SISTRI con modalità on-line sul sito www.sistri.it, o via fax o telefono o e-mail;
- il pagamento di un contributo al SISTRI contestualmente alla iscrizione ed il rinnovo annuale - dall'anno successivo - con versamento da effettuare entro il 31 gennaio;
- il versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA;
- il ritiro di una chiavetta USB presso la CCIAA, necessaria per poter accedere alla gestione informatica dei rifiuti, qualora si intenda gestire autonomamente tale incombenza;
- l'installazione di un dispositivo elettronico satellitare (chiamato Black Box) per tutti i veicoli che trasportano rifiuti conto terzi o conto proprio (solo se pericolosi).

Per informazioni e chiarimenti sul Sistema SISTRI è consultabile il sito [http://www.sistri.it/](http://www.sistri.it), appositamente istituito dal Ministero dell'Ambiente

Scheda n° 8. INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

Premessa

La documentazione di impatto e di clima acustico costituisce un importante elemento per la prevenzione dell'inquinamento acustico nel quadro normativo vigente.

E' superfluo osservare che la valutazione delle documentazioni di impatto e di clima acustico viene agevolata in presenza di una zonizzazione acustica del territorio in sintonia con gli altri strumenti di pianificazione del territorio quali il piano regolatore generale ed i piani urbani ed extraurbani del traffico.

La valutazione di impatto acustico ambientale ha il fine di contenere la diffusione del rumore che si potrebbe verificare con l'avvio di nuove attività potenzialmente rumorose.

Con la valutazione del clima acustico si dovrebbe invece impedire l'insediamento di recettori sensibili in aree già compromesse dal rumore: questa valutazione viene richiesta espressamente per edifici destinati a scuole, ospedali, edifici residenziali da realizzare in aree prossime a infrastrutture del trasporto, insediamenti produttivi e attività per le quali viene richiesta la documentazione di impatto.

I riferimenti legislativi

Legge n° 447 del 26 ottobre 1995

Art. 6. (Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

...

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

....

2 Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)

.....

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modificazioni;
 - c. discoteche;
 - d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e. impianti sportivi e ricreativi;
 - f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

- ...
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

I comuni quindi in base ai sopraccitati articoli devono richiedere le documentazioni preventivamente per accertarsi che i progetti rispettino le norme in materia di inquinamento acustico: questa verifica risulta condizione indispensabile per il rilascio dei relativi nullaosta.

La Regione Lombardia con l'approvazione della Legge Regionale n. 13/01 che definisce le norme in materia di inquinamento acustico e con la successiva DGR 7/8313 ha fornito ai comuni gli strumenti per la completa attuazione di quanto previsto dall'art.8

Legge Regionale n° 13/01 del 10 agosto 2001

Art. 5 (Previsione d'impatto acustico e clima acustico).

...

3. L'ente competente all'approvazione dei progetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge n. 447/1995 e al rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 447/1995 acquisisce il parere dell'ARPA sulla documentazione di previsione d'impatto acustico o clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.
Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
4. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Presentazione e redazione della documentazione

La documentazione di Previsione di Impatto Acustico, i cui contenuti sono ben definiti dalla DGR 7/8313 deve convincere il comune, anche in base al parere espresso dall'ARPA, che le soluzioni progettuali e le modalità di esercizio dell'attività e dell'infrastruttura producono emissioni che rispettano i limiti di rumore per l'ambiente esterno e per gli ambienti abitativi.

La valutazione previsionale del clima acustico deve invece dimostrare che la localizzazione degli insediamenti nell'area individuata, in seguito ad attenta valutazione degli effetti delle emissioni di rumore delle sorgenti presenti nelle aree circostanti, comporta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per la tipologia di insediamento e di conseguenza si dimostra che nulla osta al rilascio della concessione.

Per alcune tipologie (strade, ferrovie, attività produttive, discoteche) viene previsto, oltre alle valutazioni ed alle stime previsionali di propagazione del rumore, anche un ulteriore strumento di garanzia per attestare il rispetto delle norme in materia di inquinamento, costituito da verifiche strumentali da effettuarsi, in posizioni individuate dai comuni e da ARPA, prima dell'intervento e dopo l'avvio dell'attività.

Inoltre, il proponente o il titolare del progetto dovrà preventivamente indicare i provvedimenti ed i tempi per la loro realizzazione che intende adottare qualora le misurazioni ad opera compiuta evidenziassero un superamento dei valori limite.

In altri termini per le documentazioni relative alle tipologie che richiedono misure strumentali dovrà essere concessa un'autorizzazione per l'inizio delle attività subordinata alle verifiche strumentali. In tali casi le misurazioni assumono l'aspetto di collaudo acustico e l'autorizzazione definitiva verrà resa solo con la verifica del rispetto dei limiti.

Nel caso di previsione del clima acustico la documentazione deve evidenziare che l'edificio o la struttura per le quali è richiesta la documentazione risulteranno esposti a livelli di rumore accettabili rispetto ai limiti vigenti.

Anche in questo caso la documentazione deve comprendere dettagliate misure fonometriche da effettuarsi prima della realizzazione dell'opera e dopo la realizzazione in posizioni significative da concordare con il Comune e l'ARPA.

Dovrà essere presentata la disposizione dei locali negli edifici, oltre alla descrizione dei requisiti acustici.

Presentazione e valutazione della documentazione

Si schematizza di seguito un possibile iter per la concessione del nullaosta da parte dei comuni.

DGR n° VII/8313 del 08/03/2002

- documentazione di previsione di impatto acustico (dpia)
- valutazione previsionale di clima acustico (vpca)

- 1) Il titolare o progettista richiede al comune: l'autorizzazione all'inizio attività o all'approvazione del progetto;
- 2) Il comune richiede: la documentazione di previsione di impatto o di clima acustico (Quando previsti, i punti di misura vengono concordati con il comune ed ARPA);
- 3) Il titolare o progettista presenta: la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;
- 4) ARPA valuta la documentazione rispetto ai contenuti tecnici;
 - a. se conforme al contenuto e viene previsto il rispetto dei limiti → fine procedimento o autorizzazione subordinata (punto 5);
 - b. se carente rispetto al contenuto minimo → ARPA richiede integrazione (punto 4);
 - c. se viene espressa una valutazione negativa → il comune può non autorizzare l'attività o il progetto.
- 5) Nei casi dove sono previste misure di rumore, dopo l'avvio dell'attività o al termine dell'opera, il tecnico competente effettua le misure di rumore nei punti individuati:
 - a. se non sono rispettati i limiti: deve progettare idonee opere di contenimento acustico → nuova verifica (punto 5);
 - b. se sono rispettati i limiti - fine procedimento.

Cenno sui limiti

La legge quadro ha definito diversi tipi di limiti che debbono essere rispettati dalle sorgenti sonore.

L'atto di indirizzo prevede che nella documentazione sia riportata, anche mediante cartografia, la situazione urbanistica esistente intorno alle aree destinate ai progetti, con particolare riferimento alla presenza di insediamenti abitativi ed ai relativi limiti.

Questa analisi territoriale costituisce quindi il punto di partenza per la definizione dei parametri che possono vincolare le scelte progettuali o per la pianificazione dell'attività.

Risulta quindi determinante, anche nella fase preliminare della predisposizione del progetto, la presenza del tecnico in acustica che fornire puntuali indicazioni sui limiti da rispettare.

LIMITI PER L'AMBIENTE ESTERNO

Accanto al limite di immissione di carattere generale, sono stati dettagliati i limiti di emissione per le singole sorgenti e i limiti relativi alle infrastrutture del trasporto (strade, ferrovie,...), oltre ai valori limite specifici per le attività sportive motoristiche.

LIMITI DI IMMISSIONE

Legge n° 447 del 26 ottobre 1995

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

...

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

...

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Il livello di rumore complessivo rilevato in una determinata posizione, in prossimità di ricettori, rappresenta quindi il livello di immissione, i relativi limiti sono definiti dalla zonizzazione acustica attuata dai comuni e sono differenziati per il periodo diurno e notturno ed in base alla classe di destinazione d'uso.

Concettualmente la definizione sopra riportata è molto semplice ed intuitiva: l'immissione rappresenta il livello di rumore proveniente da tutte le sorgenti in una determinata posizione.

Se il comune ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio, per ogni posizione risultano univocamente definiti i valori del limite per il periodo diurno e notturno che sono riportati nella seguente tabella.

Legge Regionale n° 13/01 del 10 agosto 2001

Art. 2 (Classificazione acustica del territorio comunale).

1. I comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3(*), approvano, con le procedure previste all'art. 3, la classificazione acustica del territorio comunale

Omissis...

(*) Dgr 12 luglio 2002 n.7/9776 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” pubblicata sul Burl del 15/07/02

(*)DPCM 01 marzo 1991 (G.U. n° 57 del 08.03.1991).

Art. 6.

1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione	Valori limite [dB(A)]	
	Limite diurno (6÷ 22)	Limite notturno (22 ÷ 6)dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n.1444/1968)*	65	55
Zona B (decreto ministeriale n.1444/1968)*	70	60
Zona esclusivamente industriale	70	70

* Zone di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444

Si afferma nella norma transitoria che, in attesa della zonizzazione, i limiti applicabili sono quelli indicati dall'art. 6 comma 1, senza peraltro stabilire se i valori di accettabilità, poiché così sono definiti i valori in esso riportati, siano da intendersi come limiti di immissione (contributo di tutte le sorgenti) o di emissione (specifica sorgente).

DPCM 14 novembre 1997 (G.U. n° 280 del 01.12.1997)

Determina i valori limite per le sorgenti sonore, con una disposizione transitoria, in attesa che i comuni si dotino della zonizzazione, ha ridato validità ai limiti precedentemente definiti dall'art. 6 del DPCM 1.3.1991.

Fornisce un'ulteriore precisazione per l'applicazione dei limiti di immissione in prossimità delle infrastrutture del trasporto.

Art. 3. Valori limite assoluti di immissione

Si afferma che, il rumore emesso da strade (veicoli circolanti), ferrovie (treni), aeroporti civili (aerei) e porti, non concorre a determinare il valore dell'immissione all'interno delle fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi.

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono con le altre sorgenti al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Le sorgenti sonore diverse da quelle delle infrastrutture dei trasporti, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C, all'interno delle fasce di pertinenza, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Per le ferrovie, l'ampiezza delle fasce è stata definita dal DPR 459/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", e più precisamente, per le ferrovie esistenti e per quelle di nuova realizzazione con velocità di progetto fino a 200 km/h, le fasce di rispetto sono fissate in 250 metri a partire dai

binari esterni e per ciascun lato, mentre per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h, la fascia può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di recettori sensibili.

Tabella C: valori limiti assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite [dB(A)]	
	Diurno (6 ÷ 22)	Notturmo (22 ÷ 6)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 8 (Norme transitorie)

1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991(*).

LIMITI DI EMISSIONE

Il livello di emissione è definito come il livello sonoro attribuibile ad una specifica sorgente.

Legge n° 447 del 26 ottobre 1995

art.2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

.....

- e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

DPCM 14.11.97

Art. 2. (Valori limite di emissione)

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella B: valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite [dB(A)]	
	Diurno (6 ÷ 22)	Notturmo (22 ÷ 6)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	55	50
V Aree prevalentemente industriali	60	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

LIMITI PER GLI AMBIENTI ABITATIVI

All'interno degli ambienti abitativi si devono rispettare i limiti differenziali intesi come differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo.

Legge n° 447 del 26 ottobre 1995

Art. 2. (Definizioni)

.....

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Si misurano nei locali di fronte alle finestre aperte o all'interno degli stessi con le finestre chiuse. Si applicano alle sorgenti di rumore connesse ad attività produttive, commerciali artigianali, e simili, non si applicano alle infrastrutture del trasporto ed ai rumori domestici.

DPCM 14.11.97

Art. 4. (Valori limite differenziali di immissione)

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Il limite è pari a 3 dB di notte e 5 dB di giorno.

Sono previste delle soglie di applicabilità per il livello ambientale, più precisamente di 25dB(A) di notte a finestre chiuse e 40 dB(A) a finestre aperte mentre di giorno tali valori sono pari a 35 dB(A) a finestre chiuse e 50 dB(A) a finestre aperte.

Sono previsti vari fattori di correzione: per la presenza di componenti impulsive e tonali, per rumori di durata inferiore ad un'ora (solo in periodo diurno), per componenti tonali di bassa frequenza (solo in periodo notturno).

Le documentazioni di impatto relative a attività produttive, centri commerciali, impianti sportivi, discoteche e esercizi pubblici devono prevedere il rispetto anche di questi valori limite.

Poiché il livello differenziale dipende dal livello ambientale ma anche dal livello residuo per stimare il rispetto di questi limiti dovrà essere attentamente valutato anche il clima acustico dell'area di interesse.

In allegato viene presentata una nota con indicazioni per le misure di questi limiti.

Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive

- 1) La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 4, e articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno dati e le informazioni di seguito elencate.
 - a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
 - b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale.
 - c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente.
 - d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività.
 - e) Descrizione, dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore

nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione dei livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:
 - a. indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al DM 11 dicembre 1996;
 - b. descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
 - c. descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
 - d. specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
 - e. specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
 - f. riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'ARPA territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g. descrivere i metodi di calcolo e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.

3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno le riduzioni nei livelli sonori.

4. La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna comunque a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi a detti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi

- 1 La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, articolo 8 comma 4, e articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencati.
 - a. Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo.
 - b. Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'articolo 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'articolo 2 che precede.
 - c. Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste all'articolo 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissione di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.
- 1.1 Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno le riduzioni nei livelli sonori indicate.
- 2 La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera c) e articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. a) b) c) d) e):
 - a. I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
 - b. Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'articolo 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in

esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'articolo 2 che precede.

- c. Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
- d. Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente articolo 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2, lettera f), nei comma 3 e 4, del medesimo articolo 4.
- e. Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

3 La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi di cui alla legge 447/95, articolo 8 comma 2 lettera e) e articolo 5 della legge regionale 13/2001, deve contenere almeno i dati ed informazioni di seguito elencate. a) b) c) d):

- a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'articolo 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'articolo 2 che precede. Devono essere fornite notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
- c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate all'articolo 4, commi 1, 3 e 4.
- d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

4 Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati

ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
- b. l' utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

I soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera d) e dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001.

La suddetta documentazione deve contenere almeno i seguenti dati e le informazioni di seguito elencate.

- 4.1 Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli.
- 4.2- La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
- 4.3- L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 4.4- Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

Per la redazione delle documentazioni di impatto relative ad attività produttive e commerciali, data la grande variabilità della tipologie delle sorgenti sonore, non si possono definire delle metodiche a valenza generale, tuttavia si possono formulare osservazioni su alcuni elementi comuni alla maggior parte dei progetti.

L'analisi del territorio circostante l'insediamento costituisce il punto di partenza per ogni successiva considerazione.

L'individuazione degli ambienti abitativi nelle vicinanze assume una fondamentale importanza poiché le emissioni di rumore di queste attività sono sottoposte ai limiti differenziali che nella maggior parte dei casi costituiscono il vincolo più restrittivo.

Nei comuni che sono dotati di zonizzazione acustica dovranno anche essere rispettati i limiti di emissione ed in assenza di zonizzazione si dovranno rispettare i limiti di cui all'art.6 del DPCM 1 marzo 1991 come più ampiamente riferito nel capitolo che riguarda i limiti.

Nel caso di attività industriali e discoteche sono comunque previste misurazioni ante e post operam per verificare la correttezza dello studio previsionale.

Nel caso si verificassero dei superamenti all'inizio dell'attività si ricorda che nella stessa documentazione di impatto devono essere indicate le misure che debbono essere adottate al fine di ricondurre le emissioni entro i limiti di accettabilità.

Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1 La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 447/95 e articolo 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato articolo 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli effettuati con softwares reperibili in commercio, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'articolo 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
- b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili nei punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto, sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;

- e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

La valutazione previsionale del clima acustico è espressamente richiesta per le aree dove debbono essere realizzate le opere di cui alle lettere a, b, c, d, del comma 3, dell'art. 8 della legge 447/95, mentre per gli edifici residenziali l'obbligo di produrre la valutazione si concretizza quando questi sono situati in prossimità delle infrastrutture o degli insediamenti sottoposti a valutazione di impatto.

Si ritiene che il concetto di prossimità debba essere definito dai regolamenti comunali, previsti sia dalla Legge Quadro che dalla Legge Regionale, che possono meglio individuare le condizioni che comportano l'obbligo di produrre la valutazione adattandole alle situazioni locali.

Anche in questo caso si debbono effettuare misurazioni e stime della rumorosità presente nell'area prima delle edificazioni che evidenzino la compatibilità con la natura dell'insediamento e misure di rumore dopo l'edificazione per verificare il rispetto dei limiti di zona. Le posizioni di misura sono individuate dal comune e dalla struttura dell'ARPA territorialmente competente.

La zonizzazione acustica risulta uno strumento indispensabile per la valutazione della documentazione da parte degli enti preposti alla concessione edilizia, è appena il caso di ricordare che gli insediamenti residenziali possono essere previsti in aree con differente classificazione e di conseguenza con diversi valori per la rumorosità accettabile.

Quadro sintetico degli argomenti che debbono essere trattati per le DIAP.

	Aeroporti, Aviosuperfici (art. 1)	Strade (art. 2)		Ferrovie (art. 3)	Attività Produttive (art. 4)	Centri commerciali polifunzionali (art. 5.1)	Discoteche (art. 5.2)	Impianti sportivi e ricreativi (art. 5.3)	Circoli privati e pubblici esercizi (art. 5.4)
Limitazioni	Esclusi aeroporti civili e militari	Tipo A, B, C, D	Tipo E, F						Previsti in edifici destinati ad ambiente abitativo con uso di impianti di notte o diffusione di musica
Elementi che qualificano il progetto	com. 1 lett. a), c)	com. 1 lett. a)	com. 1 lett. a)	com. 1 lett. a) c)	com. 1 lett. a) com. 2 lett. a a)	lett. a)	lett. a)		P.to 4.1, 4.4
Cartografia del territorio circostante riportante PRG, zonizzazione, uso degli edifici	com. 1 lett. b)	com. 1 lett. b)	com. 1 lett. b)	lett. c) art. 2) com. 1 lett. b)	com. 1 lett. b) c)	art. 4), com. 1 lett. b) c)	art. 4), com. 1 lett. b) c)	art. 4), com. 1 lett. b) c)	

Individuazione dei limiti e degli ambienti abitativi su mappe		com. 1 lett. e)	com. 1 lett. c)	art. 2 com. 1 lett. c)	com. 1 lett. d)	art. 4), com. 1 lett. d)	art. 4), com. 1 lett. d)	art. 4), com. 1 lett. d)	
Descrizione sorgenti sonore, disegno in scala degli impianti					com. 1 lett. e) com. 2 lett. b) c) d) e)	lett. c) art. 4), com. 1 lett. e)	lett. d) art. 4), com. 1 lett. e)	lett. d) art. 4), com. 1 lett. e)	P.to 4.3
Isolamento acustico elementi strutturali interessati alla propagazione verso ambienti abitativi							lett. e)		Punto 4.2
Parcheggi, movimentazione merci, afflusso persone						lett. c)	lett. c)	lett. b)	
Variazione del traffico indotto sulle infrastrutture esistenti	com. 1 lett. c)	com. 1 lett. e)		art. 2 com. 1 lett. e)		art. 2	art. 2	art. 2	
Previsione di traffico futuro	com. 2 lett. a) b)	com. 1 lett. d)) com. 2	com. 1 lett. d)	lett. c) art. 2 com. 2					
Usi di modelli revisionali, calcoli di propagazione	com. 2 lett. c) d)	com. 1 lett. d) com. 2	com. 1 lett. d)	lett. c) art. 2 com. 2	com. 2 lett. g)				Punto 4.3
Misure di rumore in punti individuati da Comune ed ARPA		com. 1 lett. f) g)		art. 2 com. 1 lett. f) g)	com. 2 lett. f)		art. 4 com. 2 lett. f)		
Stime della popolazione esposta	com. 2 lett. e)								
Opere di mitigazione previste	com. 2 lett. f)	com. 1 lett. h)	com. 1 lett. h)	art. 2 com. 1 lett. h)	com. 3	art. 4 com. 3	art. 4 com. 3	art. 4 com. 3	Punto 4.4
Ulteriori interventi e tempi di realizzazione per rientrare nei limiti dopo l'inizio attività					com. 4	art. 4 com. 4	art. 4 com. 4	art. 4 com. 4	

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Riguarda la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L.447/95, L.R. 13/01 e Delibera Regionale n° VII/8313 del 08/03/02, redatta da tecnico competente in acustica (iscritto in elenco di una Regione italiana) ovvero proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

I limiti previsti devono rispettare quanto previsto da:

- limiti assoluti previsti dalla zonizzazione acustica comunale e limiti differenziali (D.P.C.M. 14.11.1997);

- D.P.C.M. 01.03.1991 (assoluti e differenziali) in attesa della zonizzazione acustica comunale.

Per quanto riguarda la previsione di Impatto Acustico allegata alla DIAP, si precisa che la normativa regionale non prevede acquisizione di nessun parere da parte di ARPA.

Se il Comune ritiene di dover acquisire un parere relativo alla relazione di previsione di impatto acustico, deve formularne specifica richiesta ai sensi della Legge Regionale 13/01 che verrà fatturata applicando le tariffe previste dal vigente tariffario ARPA.

Soggetti che possono presentare un'autocertificazione:

Tutte le attività che sono prive di impianti in grado di produrre rumore e che non inducono rumore per la loro presenza.

Soggetti che devono presentare la valutazione previsionale di impatto acustico (art. 2 comma 8 L. 447/95):

- aeroporti, aviosuperfici ed eliporti
- infrastrutture stradali e infrastrutture ferroviarie
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive
- centri commerciali polifunzionali
- discoteche, circoli privati e pubblici esercizi
- impianti sportivi

In particolare per i pubblici esercizi (L.R. 30/03, la DGR VII/17516 del 24 maggio 2004 art. 10 e la DGR VIII/6459 del 23 gennaio 2008 art. 11) è prevista la presentazione di Previsione di Impatto Acustico, che deve essere presentata al Comune, che la invia ad ARPA per l'espressione di parere, prima dell'avvio dell'attività.

La documentazione previsionale andrebbe utilmente allegata all'istanza di rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 30/2003 (qualora non presentata a corredo della pratica edilizia) al fine di acquisire il parere dell'ARPA territorialmente competente prima dell'inizio dell'attività.

In caso di subentro di attività, dovrà essere autocertificato che rimarranno immutate le precedenti condizioni tecnico-strutturali (numero e tipologia delle sorgenti sonore e loro ubicazione all'interno del locale) ed estensione e/o variazione degli orari di svolgimento dell'attività; diversamente sarà necessario presentare al Comune la Previsione di Impatto Acustico.

Casi particolari:

- tutte le attività commerciali prive di laboratorio (rivendita pane, drogherie, macellerie, abbigliamento, ...) non sono soggette alla presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico. Qualora qualcuna di queste attività installi impianti rumorosi (condizionatori, frigoriferi, lavatrici,...) è opportuno che presti la massima attenzione ad una loro corretta collocazione al fine di limitare l'esposizione degli abitanti limitrofi;
- i laboratori artigianali alimentari con produzione propria (panificazione, pasta fresca, gastronomia, ...), le attività commerciali con annesso laboratorio e le attività artigianali di servizio, strutturalmente connesse con ambienti abitativi (es.

lavanderie) presentano valutazione previsionale di impatto acustico. Solo là dove non sono presenti impianti o macchinari in grado di produrre rumore (es. laboratorio di orologiaio o simili) e l'attività si svolge in orario diurno (tra le 7:00 e le 22:00) è sufficiente presentare autocertificazione a cura del titolare in cui si dichiara che nell'attività non sono presenti macchinari rumorosi. Il settore competente del comune, dopo aver accertato che il tipo di attività esercitata può essere considerata potenzialmente poco significativa per il clima acustico dell'area, può far attestare tale circostanza dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;

- i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali non strutturalmente connessi con ambienti abitativi non necessitano a priori di valutazione previsionale di impatto acustico. E' facoltà del Comune richiedere tale valutazione e ciò avviene generalmente per attività che si svolgono in periodo notturno;
- le attività produttive (artigianali e industriali) inserite in classe 5a o 6a rispetto alla zonizzazione acustica comunale, con attività svolta in periodo diurno (tra le 7:00 e le 22:00), con utilizzo saltuario di attrezzature di lavoro rumorose, con una valutazione dell'esposizione personale giornaliera dei lavoratori al rumore che evidenzia un Leq 8h inferiore a 80 dBA, può presentare autocertificazione a cura del titolare.

Scheda n° 9. AREE IN PROSSIMITÀ DI ELETTRODOTTI

Se l'area oggetto di valutazione risulta essere nelle vicinanze di elettrodotti, è necessario verificare che non ricada all'interno della fascia di rispetto definita dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/05/08. (Proiezione al suolo del valore di Induzione Magnetica pari a 3 [μT]).

In caso contrario, ossia quando l'area ricade all'interno di una delle fasce di rispetto, si deve predisporre una relazione tecnica attestante il rispetto del limite di esposizione e contenente la dichiarazione che i locali vengono fruiti nel rispetto di quanto indicato all'art. 4 del DPCM 08/07/2003.

Questa valutazione previsionale di esposizione ai campi elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz dovrà fare riferimento ai seguenti valori soglia:

Limiti di Esposizione			
	Induzione Magnetica [μT]	Campo Elettrico [kV/m]	
Per nuovi edifici e nuovi elettrodotti	3	5	Obiettivi di qualità
			Per la progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, e nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree di cui sopra, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio.
Per edifici esistenti	10 (media su 24 ore)	5	Limiti di cautela
			Nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.
Su tutto il territorio	100	5	

Scheda n° 10. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Note di carattere generale in riferimento agli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario

La nota intende fornire un orientamento generale in riferimento alla problematica dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici destinati alle attività economiche.

La normativa a cui occorre fare riferimento è la seguente:

- L. 9 gennaio 1989 n.13;
- L.R. 20 febbraio 1989 n.6;
- D.M. 14 gennaio 1989 n.236

Le disposizioni legislative suddette riportano indicazioni a volte discordanti, dovendosi applicare di caso in caso la previsione più restrittiva.

La normativa regionale - art. 13 L.R. n.6/89 – (più restrittiva della L.13/89) prevede che tutti gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario ottemperino alle prescrizioni relative all'eliminazione delle barriere architettoniche a seconda della tipologia dell'intervento edilizio come segue:

- per le nuove costruzioni, nonché per gli edifici esistenti relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica l'intero intervento dovrà rispettare le prescrizioni per l'eliminazione delle b.a.;
- per gli interventi di manutenzione straordinaria occorre applicare la normativa per l'eliminazione delle b.a. limitatamente alle parti di costruzione sulle quali si interviene.

Inoltre, ai sensi dell'art.20 della L.R. n.6/89, gli interventi di restauro, risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria possono essere ammessi in deroga rispetto alle prescrizioni sull'eliminazione delle b.a. in caso di:

- a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentano interventi edilizi coerenti con la finalità della normativa sull'eliminazione delle b.a.;
- b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell'intervento.

Lo stesso articolo prevede un'altra possibilità di deroga riguardante ambienti di lavoro destinati alla produzione, fatta salva la necessità di rendere comunque accessibili mense, spogliatoi e altri servizi, nel caso di:

- a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap di tipo tale da essere di pregiudizio alla sicurezza propria o dei colleghi o degli impianti;
- b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap.

Nei casi suddetti l'estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto.

Si ritiene utile riportare di seguito i requisiti richiesti per l'eliminazione delle barriere architettoniche relativamente ad alcuni elementi edilizi ricorrenti, senza la pretesa di essere esaustivi e rimandando alla normativa per quanto non trattato (applicando la norma più restrittiva).

SERVIZIO IGIENICO

- la porta di accesso deve essere ≥ 80 cm e preferibilmente con apertura verso l'esterno ovvero scorrevole;
- il piano superiore del water deve essere ad un'altezza 45 – 50 cm dal pavimento ed il bordo anteriore deve distare 75 - 80 cm dalla parete posteriore. Lo spazio per accostamento laterale al sanitario non deve essere inferiore a 80 cm circa (la norma prevede uno spazio ≥ 100 cm dall'asse del sanitario).
- Per consentire il trasferimento, dovrà essere installato ad un'altezza di cm 80 dal pavimento e a cm. 40 dall'asse del water, un corrimano del diametro 3-4 cm distanziato dalla parete almeno 5 cm. –
- lo spazio di accostamento al bordo frontale del lavabo deve essere minimo 80 cm, il lavabo deve essere a mensola ed avere il bordo superiore ad un'altezza di cm 80
- il servizio igienico deve essere dotato di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza

Il servizio igienico deve avere dimensioni e spazi liberi sufficienti a garantire la rotazione della sedia a ruote per accedere, utilizzare e lasciare il locale

RAMPE

La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse, e precisamente:

- per rampe fino a m. 0.50 la pendenza massima ammessa è del 12%;
- per rampe fino a m. 2.00 la pendenza massima ammessa è dell'8%;
- per rampe fino a m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 7%;
- oltre i m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 5%.

Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm. 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm. di altezza.

La rampa dovrà avere una larghezza minima di m.1,50.

Ogni 10 m di lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un ripiano di dimensioni 1,50 m x 1,50 m ovvero di 1,40 m x 1,70 m al netto dell'ingombro di apertura di eventuali porte.

ASCENSORI

Si premette che per gli edifici destinati alle attività economiche di cui si tratta con più di un piano fuori terra deve essere predisposto almeno un ascensore utilizzabile da una persona in carrozzella.

Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili.

Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se esterni, dovranno essere protetti da agenti atmosferici.

PORTE – FINESTRE – PARAPETTI

La porta di ingresso principale deve avere una larghezza pari a 90 cm, mentre le porte interne devono avere una larghezza pari a 80 cm.